

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

356° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	9
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12
10 ^a - Industria	»	13
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	14

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	»	3
---	---	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	95
--------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	98
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	106
Informazione e segreto di Stato	»	112
Schengen	»	113

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	116
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	122
4 ^a - Difesa - Pareri	»	123
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	125
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	127

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	128
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE**2ª (Giustizia)****3ª (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
MIGONE

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4, condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Caruso nell'ultima seduta circa il carattere pleonastico ed ambiguo dell'espressione inserita dalla Camera dei deputati nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n.184 del 1983, come introdotto dall'articolo 3 in discussione. Peraltro, al fine di consentire che i lavori parlamentari permettano una più analitica esposizione delle ragioni che giustificano l'intervento modificativo riterrebbe opportuno che tale emendamento venisse ritirato per essere poi ripresentato in Assemblea, fermo restando che

anche in quella sede egli esprimerebbe su di esso un parere favorevole.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.22, sottolineando come la prima delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 35 della legge n.184 del 1983, come sostituito dall'articolo 3 in esame, implichi la possibilità che il periodo di affidamento preadottivo nei casi di adozione internazionale sia inferiore a quello previsto nei casi di adozione interna. Si tratta di una disparità di trattamento che appare priva di qualsiasi giustificazione, in quanto semmai sarebbe più accettabile la soluzione opposta vista la maggiore delicatezza dei problemi legati alle adozioni internazionali, e che l'approvazione dell'emendamento 3.22 consentirebbe di rimuovere, equiparando la durata dell'affidamento preadottivo nelle due situazioni qui considerate. Il parere del relatore è favorevole anche sull'emendamento 3.24 in quanto tale proposta corregge una formulazione normativa che implicherebbe il rischio di una vera e propria subordinazione del giudice alla valutazione dello psicologo.

In merito agli emendamenti 3.25, 3.26 e 3.27, soppressivi del comma 3 dell'articolo 37 della legge n.184 del 1983 come sostituito dall'articolo 3, rileva poi come la soppressione del comma citato sarebbe in linea di principio la soluzione più opportuna in quanto si eviterebbe di intervenire sul problema della conoscibilità dell'identità dei genitori naturali, rinviandolo alla sede più propria, e cioè vale a dire a quella della modifica della disciplina delle adozioni in generale, in modo da evitare una differenziazione di regime normativo fra l'adozione internazionale e quella interna. Peraltro, un simile intervento soppressivo rischierebbe di rendere estremamente difficile la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo da parte dell'altro ramo del Parlamento e, solo in considerazione di questa ragione, egli esprime quindi parere contrario sui predetti emendamenti e auspica, invece, l'approvazione dell'emendamento 3.29 a sua firma, sul quale ritiene possibile la convergenza della Camera dei deputati.

In subordine rispetto all'emendamento 3.29, il relatore formula altresì un parere favorevole sugli emendamenti 3.28 e 3.32, osservando in particolare come quest'ultimo si collochi nella stessa direzione del predetto emendamento 3.29. Rileva però come, a suo avviso, l'emendamento 3.29 dovrebbe essere posto in votazione prima degli emendamenti 3.28 e 3.32, in quanto più lontano di questi ultimi rispetto al testo cui fanno riferimento.

Recependo un suggerimento del senatore BUCCIERO e dopo interventi del senatore GRECO, del relatore FOLLONI e del senatore RUSSO, il relatore FASSONE modifica inoltre l'emendamento 3.29 sostituendo al comma 3 ivi richiamato la parola «genitoriale» con le altre «dei genitori», sopprimendo al comma 5 dopo le parole «dei fratelli» la parola «minori» e inserendo al comma 7 dopo le parole «deceduti o irreperibili» le parole «e non vi sono fratelli».

Esprime poi parere favorevole, sempre in subordine rispetto all'emendamento 3.29, sugli emendamenti 3.34 e 3.35, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.37.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il relatore FOLLONI richiamandosi alle conclusioni del Comitato ristretto e alle verifiche effettuate con i colleghi della Camera, ritiene a malincuore che si debbano limitare le modifiche – pur interessanti – per evitare di sollevare un contenzioso fra i due rami del Parlamento, che provocherebbe ulteriori navette al disegno di legge. Di conseguenza si dichiara tendenzialmente favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, mentre è contrario al 3.5 e al 3.6. Invita a ritirare l'emendamento 3.10, dichiarandosi favorevole al 3.7, al 3.8 e al 3.9. Invita a ritirare l'emendamento 3.11 e si dichiara contrario agli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16. Avendo verificato una possibile intesa con la Camera dei deputati su ulteriori modifiche esprime parere favorevole agli emendamenti 3.17, 3.18 e 3.20. Invita a ritirare l'emendamento 3.21 e si dichiara favorevole agli emendamenti 3.22 e 3.24. Si dichiara contrario agli emendamenti 3.23, 3.25, 3.26 e 3.27 come pure agli emendamenti 3.30 e 3.31. Esprime parere favorevole all'emendamento 3.28 e propone ai presentatori un coordinamento dei testi degli emendamenti 3.29 e 3.32. Si dichiara favorevole agli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.37 mentre esprime parere contrario al 3.33, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43, come pure all'8.1; invita infine a ritirare l'emendamento 8.2.

Il ministro TURCO, nel rimettersi alla Commissione, esprime preoccupazione per l'allungarsi dei tempi di approvazione della ratifica in esame, il cui testo ritiene sufficientemente discusso e approfondito.

La senatrice SCOPELLITI dichiara innanzitutto di ritirare gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.34 e 8.2. Premesso che ritiene auspicabile convincere la Camera dei deputati a rinviare all'esame in corso presso la Commissione infanzia del Senato la parte riguardante la possibilità di conoscenza delle origini dell'adottato, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 3.1.

Si dichiarano favorevoli i senatori MELONE, BUCCIERO e CENTARO.

Il senatore BUCCIERO ritira l'emendamento 3.4 intendendo ripresentarlo in Assemblea laddove le motivazioni saranno riportate nel resoconto stenografico che chiarirà fino in fondo alla Camera le motivazioni che lo sostengono.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI segnala che tutto ciò potrà essere sufficientemente spiegato nella relazione scritta che accompagnerà il disegno di legge, il senatore BUCCIERO dichiara di mantenere l'emendamento.

Il presidente MIGONE ritiene in generale che emendare il testo trasmesso dalla Camera crei più inconvenienti a causa del ritardo della ratifica di quelli marginalissimi cui i nuovi emendamenti vogliono porre rimedio. Per questo principio a malincuore si dichiara disposto ad accettare il testo della Camera anche sulla questione dell'eliminazione della volontarietà dell'assistenza da parte dei genitori adottivi. Si asterrà pertanto dal votare tutti gli emendamenti tranne il 3.29 cui darà il proprio voto favorevole.

La senatrice DE ZULUETA ritira l'emendamento 3.26.

Il relatore FOLLONI, rispondendo alle preoccupazioni espresse dal Governo si rammarica del giudizio negativo indirizzato dal ministro Turco ai lavori del Senato, che invece aveva coerentemente mantenuto fermo il principio di non sconfinare sulle materie non strettamente necessarie alla ratifica; rileva che tali critiche vadano piuttosto indirizzate alla Camera dei deputati laddove sorprendentemente il Governo ha dimostrato acquiescenza a lasciare emendare l'articolo 37, incidendo così sul campo delle adozioni nazionali e creando il presupposto per un ulteriore intervento del Senato.

Il ministro TURCO osserva che una volta abbandonato il testo che il Governo aveva presentato, di fronte a una rimessa radicale della materia in discussione, si è ingaggiata una battaglia che non poteva essere vinta su tutti i fronti e, in particolare su quello dell'accesso dei dati da parte degli adottati che ha costituito un punto fermo di quel dibattito.

Il presidente MIGONE, passando alle votazioni, pone ai voti l'emendamento 3.1, identico al 3.2 e al 3.3, che risulta approvato. È altresì approvato l'emendamento 3.4. Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.10. Risulta approvato l'emendamento 3.7 con relativo assorbimento del 3.8 e del 3.9.

Il senatore CARUSO dichiara di ritirare l'emendamento 3.11.

Il presidente MIGONE pone ai voti gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14 che risultano respinti.

Risulta altresì respinto l'emendamento 3.15, malgrado le vive raccomandazioni del senatore CENTARO.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.16.

Il senatore CARUSO dichiara di ritirare l'emendamento 3.21.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.17 che risulta approvato assorbendo il 3.18, 3.19 e 3.20. Viene quindi approvato l'emendamento 3.22.

Il senatore CENTARO dichiara di ritirare l'emendamento 3.23.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.24 che risulta approvato.

La senatrice SCOPELLITI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.25 sostenendo la necessità di rinviare tutta la materia alla legge in discussione presso la Commissione infanzia del Senato.

Il relatore FOLLONI, avendo constatato purtroppo la difficoltà da parte della Camera ad accettare modifiche su questo punto, invita a votare contro.

Il senatore CENTARO non ritiene di doversi sottoporre a condizionamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento soprattutto su una materia che potrà trovare soluzione in altra sede. Poichè ciò non deve indurre ad approvare testi illogici e contrastanti, dichiara di votare a favore dell'emendamento.

Il senatore RUSSO, pur nella convinzione che il bicameralismo serva alle riflessioni e non ai condizionamenti, ritiene che non si debba allontanarsi da un criterio di realismo e pertanto suggerisce di procedere all'approvazione, se pure con scarsa convinzione, auspicando pertanto che i presentatori degli emendamenti 3.29 e 3.32 fondano le proposte in un solo testo.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.25 che risulta respinto, assorbendo anche il 3.27. Dichiara precluso l'emendamento 3.28.

Il senatore GRECO mette in guardia dal pericolo di violare l'uguaglianza dei diritti civili prevista dalla Costituzione e pertanto dichiara di votare contro l'emendamento 3.30.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.30 che risulta respinto.

Il senatore CARUSO dichiara di ritirare l'emendamento 3.31.

Il relatore FASSONE esprime ancora dubbi sull'ordine di votazione tra l'emendamento 3.32 e il 3.29, ritenendo quest'ultimo prioritario in quanto contiene più elementi di modifica.

Il senatore CARUSO ritiene migliore il testo da lui presentato in quanto mira a risolvere taluni problemi che l'emendamento del relatore non investe. Non si oppone comunque ad invertire l'ordine delle votazioni.

Dopo che il relatore FOLLONI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 3.35, il presidente MIGONE dispone un'inversione dell'ordine delle votazioni.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.29 con le modifiche indicate dal relatore, esso risulta approvato. Di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 3.32, 3.33, 3.36 e 3.37. Risulta quindi respinto l'emendamento 3.38.

Il senatore CENTARO dichiara di ritirare l'emendamento 3.39.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 3.40 che risulta respinto, come pure risultano respinti gli emendamenti 3.41, 3.42 e 3.43.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore CENTARO sollecita alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 8.1 a causa della terminologia estremamente confusa del testo.

Posto ai voti l'emendamento risulta respinto.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il mandato ai relatori Fassone e Folloni di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 23,55.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

329ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE**(2735) ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria**

(Discussione e rinvio)

Il senatore RUSSO, relatore designato, procede ad una esposizione preliminare della complessa problematica sottesa alla tematica della locazione finanziaria riservandosi di svolgere in un secondo intervento la relazione sullo specifico contenuto del provvedimento in titolo.

Il relatore ricorda che nelle precedenti legislature, fin dal 1973, si sono succeduti tentativi di disciplinare il settore della locazione finanziaria con una legge *ad hoc*: infatti, non avendo tale contratto ancora ricevuto una specifica configurazione tanto la giurisprudenza, quanto la dottrina non hanno mancato di mettere in evidenza – spesso con pronunzie confliggenti e valutazioni critiche – la peculiarità di tale figura contrattuale. Passa in rassegna, quindi, la normativa esistente che ha disciplinato in maniera specifica e settoriale alcuni aspetti della locazione finanziaria e fra questi – in particolare – ricorda l'articolo 17 della legge n. 183 del 1976 il quale, al suo secondo comma, fornisce una puntuale definizione delle operazioni di locazione finanziaria, nonché la Convenzione *Unidroit* sul *leasing* finanziario internazionale, ratificata con la legge n. 259 del 1993, in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 che disciplinano, rispettivamente, la natura dell'operazione di *leasing* finanziario e le sue necessarie caratteristiche. In relazione a tale specifica Convenzione la quale egli ritiene dovrebbe rappresentare uno dei punti di riferimento essenziali del successivo lavoro di approfondimento che

dovrà compiere la Commissione, il relatore Russo mette in evidenza che essa viene dichiarata applicabile a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore abbia o meno l'opzione di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito dal contratto. Il relatore Russo prosegue dando conto in maniera approfondita delle dissonanti interpretazioni cui – almeno fino al 1989 – le corti di merito e la Suprema corte di legittimità sono pervenute nel qualificare la peculiare situazione del *leasing* al fine di risolvere il nodo centrale che tanta disarmonia interpretativa determina: vale a dire la questione dell'applicabilità al *leasing* dell'articolo 1526 del codice civile ovvero dell'articolo 1458, comma 1, seconda ipotesi, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto. Il punto cruciale di tale nodo investe conseguentemente il riconoscimento o meno a favore del concedente del diritto, oltre alla restituzione del bene, anche all'acquisizione delle rate scadute a titolo di indennità. Il relatore si sofferma poi sui risultati della elaborazione giurisprudenziale successiva al 1989, la quale è pervenuta ad individuare due differenti discipline legali che, pur sulla base di identiche clausole contrattuali, porterebbero a costruire una prima figura, cosiddetta di locazione finanziaria di godimento, cui si applicherebbe l'articolo 1458, primo comma, seconda ipotesi del codice civile ed una seconda figura di *leasing*, denominata locazione finanziaria traslativa rispetto alla quale si applicherebbe l'articolo 1526. La discriminante rispetto alla ricostruzione dell'una o dell'altra figura di *leasing* risiederebbe nella previsione originaria delle parti di quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto fra valore residuo del bene e prezzo di opzione. Se l'esiguità dei valori è rivelatrice dell'intento di far coincidere il contratto con la vita economica del bene, in caso di risoluzione anticipata risulterà applicabile il primo comma dell'articolo 1458 del codice civile e il concedente avrà diritto ad incamerare le rate di canone già percepite. Diversamente, se il bene, alla scadenza del contratto, avesse un valore molto superiore al prezzo finale d'acquisto, i canoni varrebbero come corresponsione anticipata del prezzo e dovrebbe trovare applicazione l'articolo 1526 del codice civile. Dopo aver menzionato le critiche che la dottrina ha indirizzato a questa ricostruzione giurisprudenziale la quale finirebbe – in sostanza – per costruire due diverse ipotesi contrattuali partendo dalla medesima fattispecie, nonché le soluzioni che la medesima dottrina ha individuato ravvisando – in particolare – nell'articolo 1526 del codice civile la disposizione generale da applicare, eventualmente completandola con altri strumenti, come l'indennità che lo stesso articolo 1526 prevede, per ridurre ad una sostanziale equità un risultato finale che in caso di risoluzione del contratto potrebbe anche risultare iniquo, il relatore mette in evidenza gli ulteriori profili soggettivi ed oggettivi fra locazione finanziaria e *leasing* operativo, altro tipo di contratto a questo non assimilabile, in cui il locatore è in genere il fornitore o il produttore del bene, normalmente un bene di consumo e nel quale non è essenziale la previsione dell'opzione di acquisto. In tale ultimo caso il ricorso alla figura di *leasing* risponde all'esigenza di avvalersi di taluni vantaggi fiscali che esso permette di ottenere. La prospettiva in cui si muove il provvedimento in titolo – che sarà partitamente esaminato nel suo successivo intervento – è quella di disciplinare il con-

tratto di locazione finanziaria le cui linee essenziali vengono rinvenute nella figura dell'utilizzatore – che è un'impresa, un lavoratore autonomo o un ente pubblico – e nella natura del bene, che è strumentale all'esercizio dell'attività dell'utilizzatore per la sua attività imprenditoriale: risulta, quindi, esclusa l'applicazione di tale figura al contratto con il consumatore privato. Dopo aver chiarito che il disegno di legge in discussione non affronta il diverso problema della natura del contratto fra il concedente e il terzo, produttore o costruttore del bene oggetto di locazione finanziaria, si riserva di approfondire in un momento successivo alcuni aspetti relativi alla definizione del contratto di locazione finanziaria quali si possono desumere dall'articolato del disegno di legge in titolo e, in primo luogo, se l'espressione «lo riceve in uso» indicata dal comma 1 dell'articolo 1 per qualificare il passaggio del bene dal concedente all'utilizzatore possa rappresentare un elemento per indicare che si tratta di un contratto reale; inoltre, il pagamento del corrispettivo periodico nel corso dell'esecuzione del contratto di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore risulta, nel testo proposto, determinato nel suo ammontare tenendo conto del costo del bene sostenuto dal concedente: ciò appare alquanto innovativo rispetto alla disciplina generale del contratto.

Il presidente ZECCHINO rinvia, quindi, il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

224ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi
(Rinvio del seguito dell'esame)

Considerata la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

185ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del presidente dell'IRI professor Gianmaria GROSS-PIETRO, accompagnato dal direttore generale dottor Pietro CIUCCI e dai dottori Fabrizio ANTONINI, Sergio BRUNO, Tommaso MILANESE e Sergio TRIVELLONI nonché dagli avvocati Maurizio CASTALDO e Maurizio MARCHETTI.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'IRI.

(Rinvio)

(R048 000, C10ª, 0003ª)

Il presidente CAPONI informa che, in relazione ai concomitanti lavori dell'Assemblea, l'audizione in titolo deve essere rinviata. Nello scusarsi a nome della Commissione, ringrazia il Presidente dell'IRI per la sua presenza alla seduta odierna, e si augura che la prevista audizione possa svolgersi al più presto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

241^a Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(3499) Nuovi interventi in campo ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Si riprende con le votazioni degli emendamenti proposti all'articolo 1.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.36, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.37.

La Commissione approva poi l'emendamento 1.38.

Dopo un intervento del senatore VELTRI, il senatore LASAGNA trasforma l'emendamento 1.39 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a riportare su organi di stampa nazionale e su quelli locali interessati la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».

0/3499/12/13

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e con l'accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 12 è approvato dalla Commissione.

Respinto l'emendamento 1.40, la Commissione approva l'emendamento 1.41.

Con unica votazione, la Commissione approva poi gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44 ed 1.45, di contenuto identico.

I senatori CARCARINO e MAGGI accolgono l'invito del Presidente a porre i rispettivi emendamenti 1.46 ed 1.58 (identici tra loro) dopo il comma 23; conseguentemente si procede alla loro messa in votazione congiuntamente con la seconda parte dell'emendamento 1.55, di contenuto identico: essi risultano approvati.

La Commissione approva, poi, la prima parte dell'emendamento 1.55.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati dalla Commissione i nuovi testi degli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50, di contenuto identico.

Il senatore LASAGNA, su invito del ministro RONCHI, ritira l'emendamento 1.51, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.52.

Si apre un breve dibattito tra il senatore STANISCIA, il presidente GIOVANELLI, il senatore CAPALDI ed il ministro RONCHI sul contenuto dell'emendamento 1.53, di cui al termine il Presidente dispone l'accantonamento.

Il senatore LASAGNA, recependo inviti del Ministro e del Presidente, presenta il seguente ordine del giorno, contenutisticamente riproduttivo dell'emendamento 1.51:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad informare periodicamente sulle attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse».

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 13.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.54 e 1.56.

Il senatore COLLINO, dopo una sua dichiarazione di voto favorevole ed un intervento del ministro RONCHI, accetta di ritirare l'emendamento 1.57 riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore LASAGNA, dopo aver accolto la proposta di modifica del ministro RONCHI, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere che non vengano rilasciate nuove concessioni sul demanio marittimo statale anche per l'area di Bagnoli, alla stregua di quanto previsto nel suddetto provvedimento all'articolo 2, comma 16, secondo periodo».

0/3499/4/13

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 4.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 2.1, 2.11, 2.12 e 2.42.

Il senatore LASAGNA aggiunge firma ed illustra gli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.37 nonché i propri emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20 e 2.35.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.19, 2.21 (al quale aggiunge firma) e 2.36.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.13, 2.39 e 2.44.

Il senatore VELTRI aggiunge firma ed illustra gli emendamenti 2.14, 2.25 e 2.26, nonché i propri emendamenti 2.27, 2.28 e 2.41.

Il relatore POLIDORO illustra l'emendamento 2.22 e dà altresì conto dell'emendamento 2.23 di identico contenuto; illustra poi gli emendamenti 2.32, 2.34, 2.38, 2.40, 2.43 e 2.45.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.24 e 2.33.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 2.30 e 2.31.

Il senatore VELTRI propone di procedere discutendo congiuntamente gli emendamenti riguardanti la medesima materia, anche se formalmente riferiti ad articoli diversi.

Il presidente GIOVANELLI, nel prendere atto, rinvia comunque ai proponenti la scelta di riformulare gli emendamenti o di illustrarli congiuntamente. Sospende quindi la seduta, per l'inizio dei lavori d'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,30 è ripresa alle ore 10,30.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.67 e 2.74; illustra altresì l'emendamento 2.66, il cui primo capoverso è poi riferito all'emendamento 2.60 quale subemendamento (2.60/1).

Il relatore POLIDORO, ritirato l'emendamento 2.63, illustra gli emendamenti 2.46, 2.52, 2.60, 2.64, 2.71, 2.77, 2.79 e 2.80.

Il senatore LASAGNA, fatti propri e dati per illustrati gli emendamenti 2.81 e 2.83, illustra gli emendamenti 2.47, 2.50, 2.55, 2.65, 2.70, 2.73, 2.90, 2.91, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 e 2.99.

Il senatore CARCARINO, dopo aver illustrato gli emendamenti 2.79, 2.76 e 2.92, preannuncia l'intendimento di rinunciare ad ulteriori illustrazioni nel corso dell'*iter*, per agevolarne lo svolgimento; si riserva comunque interventi in dichiarazione di voto.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 2.48 e 2.49.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 2.51, 2.62, 2.78, 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 2.53, 2.58, 2.59, 2.61 e 2.72.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.54, 2.68 e 2.75.

Il senatore IULIANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.56, 2.57 e 2.100.

Il senatore COLLA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.93 e 2.94.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo sugli emendamenti 2.1, 2.11, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.50, 2.84, 2.86, 2.90, 2.91, 2.95 e 2.96.

Esprime parere contrario – invitando al ritiro – sui seguenti emendamenti: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.30, 2.31, 2.36, 2.37, 2.42, 2.44, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.62, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.74, 2.75, 2.76, 2.78, 2.81, 2.82, 2.83, 2.85, 2.87, 2.88, 2.89, 2.94, 2.97, 2.98 e 2.100.

Si dichiara favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.33, 2.41, 2.60/1, 2.61, 2.66 (anche per la parte residua dal subemendamento), 2.72, 2.92 e 2.99.

Invita a convertire l'emendamento 2.35 in un ordine del giorno, mentre non si dichiara in grado di esprimere parere sugli emendamenti 2.39 e 2.73 in assenza di parere della 5^a Commissione permanente.

Il presidente GIOVANELLI accoglie la richiesta del relatore disponendo l'invio in Commissione bilancio degli emendamenti 2.39 e 2.73; indi dichiara l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dell'emendamento 2.93, mentre invita a ritirare l'emendamento 2.55.

Il senatore LASAGNA accoglie l'invito e ritira l'emendamento 2.55.

Il ministro RONCHI invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, in quanto nella prima parte presuppone un potere che non fa capo al Ministro dell'ambiente, e nella seconda parte dovrebbe essere sottoposto al parere della 5^a Commissione; espressosi favorevolmente sull'emendamento 2.11, invita al ritiro degli emendamenti 2.12, 2.13 (per non pregiudicare l'equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati sulla materia del rapporto con le regioni), 2.42, 2.44, 2.48 e 2.49 (a meno che il proponente non individui una diversa formulazione in quanto la loro *ratio* è condivisibile), 2.51 e gli altri emendamenti riguardanti il direttore del parco (facendo presente che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati non possono ritenersi soddisfacenti in quanto privano il Ministero dell'ambiente di una competenza fondamentale: tra gli emendamenti volti a ripristinare tale competenza, il testo più equilibrato è quello proposto dal relatore), 2.56 e 2.57 (per i quali invita comunque il proponente ad individuare un altro meccanismo di scelta che tenga comunque maggior conto del consiglio direttivo), 2.62, 2.65, 2.67 (iden-

tico agli emendamenti 2.68, 2.69 e 2.70), 2.73, 2.74 (identico agli emendamenti 2.75 e 2.76) e 2.78.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21 (identico agli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24), 2.32, 2.33 (a condizione che venga soppresso il riferimento all'anno 1998), 2.34, 2.38, 2.40, 2.41, 2.43, 2.45, 2.46, 2.52, 2.60 (del quale condivide la *ratio* ma auspica una formulazione molto più snella), 261, 2.64, 2.66 (a condizione che venga riformulato), 2.71, 2.72, 2.77, 2.79 e 2.99.

In merito all'emendamento 2.92, esprime l'esigenza di un approfondimento prima di pronunciarsi.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sugli emendamenti 2.86 e 2.88 esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore CARCARINO accogliendo l'invito del Ministro, riformula l'emendamento 2.33.

Il senatore COLLINO, recependo suggerimenti del Relatore e del Presidente, presenta il seguente ordine del giorno da lui preannunciato in sede di ritiro dell'emendamento 1.57:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che il distretto friulano della sedia, meglio conosciuto nel mondo come Triangolo della sedia, si colloca lungo la fascia orientale della provincia di Udine;

che nell'area del Triangolo sono oltre 1200 le aziende che in prevalenza producono sedie, tavoli, complementi d'arredo e altre componenti in legno;

che fra produzione diretta e indotto, il settore sediaro friulano fornisce occupazione a circa 15 mila addetti;

considerato che nel distretto industriale friulano della sedia ogni anno vengono prodotti circa 40 milioni di sedie, che costituiscono l'80 per cento della produzione italiana, il 50 per cento di quella europea e il 30 per cento della produzione mondiale;

che è importante che il legno vergine non venga smaltito come un rifiuto, bensì recuperato come una materia prima o come un combustibile solido tradizionale, a vantaggio dell'ambiente,

impegna il Governo

– ad adottare opportune iniziative e normative in osservanza con quanto stabilito in materia dall'Unione europea;

– ad agevolare e facilitare il recupero ed il riutilizzo degli scarti di legno vergine e di legna da ardere».

0/3499/14/13

COLLINO

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento dichiarato dal ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 14 testè presentato ed illustrato.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3499

Al comma 9, sopprimere il capoverso 15-bis ed aggiungere al comma 15-ter, in fine, le seguenti parole: «previste dalla vigente legislazione».

1.36

IL RELATORE

Al comma 9, capoverso 15-bis, dopo le parole: «presso le regioni», aggiungere le seguenti: «e saranno gestiti dalle stesse».

1.37

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater sostituire le parole: «informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista» con le parole: «rendono pubblico, rispettivamente, la lista».

1.38

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater dopo le parole: «il pubblico» aggiungere le seguenti: «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati».

1.39

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

1.40

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sostituire le parole: “entro un anno” con le seguenti: “entro due anni”».

1.41

STANISCIÀ

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.42

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le paroprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.43

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.44

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 1999” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2000”».

1.46

CARCARINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 1999” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2000”».

1.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l’ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.47 (Nuovo testo)

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l’ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.48 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l’ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.49 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l’ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.50 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera i) dopo le parole “della sanità” aggiungere le seguenti: “e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse”.».

1.51

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori”.».

1.52

IL RELATORE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente normativa».

1.53

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 23.

1.54

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”.

23-ter. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2000».

1.55

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-ter. All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il punto 9 "Rifiuti di legno e sughero" è abrogato e all'allegato 2, al punto 4.3 le parole: "1MW" sono sostituite con le seguenti: "3MW"».

1.56

COLLINO, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le parole da: " del decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994" sino a: " n. 212, e" sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. A decorrere dalla medesima data, pertanto, riacquistano efficacia le norme tecniche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994».

1.57

COLLINO, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'acquisizione gratuita di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere realizzate abusivamente nel perimetro delle aree naturali protette, anche prima della loro istituzione, si verifica di diritto in favore degli organi di gestione dell'area. I funzionari comunali competenti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera l-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a trasmettere all'organismo di gestione dell'area naturale protetta territorialmente competente, al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione di cui comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, adottate in relazione ad opere realizzate abusivamente nel territorio di aree naturali protette. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, i funzionari comunali competenti sono tenuti a trasmettere copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione adottate ma non ancora eseguite. Il Ministro dell'ambiente nelle aree naturali protette statali procede agli interventi di demolizione e ripristino ambientale avvalendosi delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. Il presidente della giunta regionale provvede, mediante le proprie strutture tecniche ed operative ovvero stipulando apposite convenzioni, e comunque attingendo al bilancio regionale, alla demolizione ed al ripristino ambientale delle costruzioni abusive realizzate nel territorio di aree naturali protette regionali».

2.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» aggiungere la seguente: «già delimitate».

2.2

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «notificare al Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «notificare ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente».

2.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente può procedere» con le seguenti: «I sindaci procedono».

2.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.6

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere il comma 2.

2.7

LAURO

Sopprimere il comma 2.

2.8

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'ambiente» fino a: «componenti» con le seguenti: «Il sindaco».

2.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «del contributo del» con le seguenti: «delle strutture tecniche ed operative».

2.11

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, accertata l'omessa esecuzione dell'ordine di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, irrogato dal pretore di Benevento – sezione distaccata di Airola, nella sentenza irrevocabile n. 150/94, nonché l'inosservanza dell'ordinanza regionale di recupero ambientale n. 181 del 3 marzo 1993 a carico della società “3C” (Cave Calcaree Caudine), dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale della cava del “Monte Tairano”, nei comuni di Arpaia ed Airola, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa di cui al comma 1».

2.12

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentite le».

2.13

BORTOLOTTO

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Aqui e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Aqui e Lagonegrese e della costa teatina».

2.14

STANISCIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Considerata la particolare vocazione agricola dei parchi di cui al comma 5, contestualmente allo studio riguardante la perimetrazione, dovrà essere predisposta, da una commissione composta da esperti del Ministero dell'ambiente e delle categorie economiche interessate, un'analisi socio-economica per l'individuazione di soluzioni sostenibili e, ove necessario, di riconversioni compatibili con il mantenimento e lo sviluppo delle imprese presenti e la tutela del territorio.».

2.15

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Al fine di realizzare una effettiva compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e la tutela naturale dell'area protetta è istituito un “Tavolo di consultazione permanente” tra il consiglio direttivo ed i rappresentanti delle categorie produttive presenti sul territorio.”»

2.16

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”».

2.17

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. L'Ente parco riserva, nel proprio bilancio, quote di partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile agro-ambientali presentati da aziende agro-silvo-pastorali, approvati e finanziati dall'Unione europea”».

2.18

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Al comma 7, dopo le parole: «di lire 1000 milioni» aggiungere le parole: «ad anno», sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le parole: «per l'anno»

2.19

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'alinea, dopo le parole: «priorità nella concessione di finanziamenti» inserire le seguenti: «dell'Unione europea»,».

2.20

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 8.

2.21

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 8.

2.22

IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

2.23

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 8.

2.24

CARCARINO

Al comma 9, dopo la parola: «Lagonegrese», aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».

2.25

STANISCIÀ

Dopo il comma 9, inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera l-bis) aggiungere la seguente:

“l-ter Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.»

2.26

STANISCIÀ

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36, comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettere ee-ter), è aggiunta la seguente:

“ee-quater. Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco”.

“11-ter. Il Ministero dell’ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui al precedente comma 11-bis”».

2.27

SCIVOLETTO, VELTRI

All’articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee*), sono aggiunte le seguenti:

- “ff) Riviera dei Cedri;
- gg) Scogliera di Coreca di Amantaea;
- hh) Secche di Amendolara;
- ii) Costa Viola”.

“11-ter. Il Ministero dell’ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione del Parco marino della riviera dei cedri».

2.28

BRUNO GANERI, VELTRI, MIGNONE

Sostituire il comma 13 col seguente:

«13. Il comma 1 dell’articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 dopo le parole: «da un funzionario da lui delegato,» fino alla fine è sostituito dai seguenti periodi:

“Detta commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall’Unione zoologica italiana (UZI);

b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un esperto designato dall’Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

e) un esperto designato dall’Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);

g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);

h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato”.

13-bis L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di istituzioni scientifiche o di enti ed organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario.».

2.29

BORTOLOTTO

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine», inserire le seguenti: «e lacuali».

2.30

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991», fino alla fine del comma con le seguenti: «tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo».

2.31

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997 n. 344», aggiungere le seguenti: «che concorre alla parziale copertura finanziaria».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 14.

2.32

IL RELATORE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33

CARCARINO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 16.

2.34

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Capitaneria di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le autostrade del mare, denominante "Traffic separation scheme"».

2.35

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

2.36

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 20, dopo la parola: «ambientalista», aggiungere la seguente: «locali».

2.37

LAURO

Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza vengono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale».

2.38

IL RELATORE

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Gli Enti parco, in sede di prima copertura delle piante organiche, possono inserire nei rispettivi ruoli, su domanda degli interessati, i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive. Tali dipendenti così assunti devono aver ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati nelle rispettive piante organiche definitivamente approvate».

2.39

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 22.

2.40

IL RELATORE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiunto il seguente:

“Art. 1-bis.

(Programmi nazionali e politiche di sistema)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali ed ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei parchi interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione dei suddetti accordi di programma”».

2.41

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 23.

2.42

LUBRANO DI RICCO

Al comma 23, sopprimere le parole: «La classificazione e» e dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».

2.43

IL RELATORE

Al comma 23, sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «sentite».

2.44

BORTOLOTTO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti"».

2.45

IL RELATORE

Al comma 24, prima della lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

0.a) al comma 6, dopo le parole: «vice presidente» aggiungere le seguenti: «scelta tra i membri designati dalla Comunità del parco»;

0.a-bis) al comma 6, la parola: «eventualmente» è soppressa.

2.46

IL RELATORE

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «del parco» aggiungere le seguenti: «e dei comuni interessati».

2.47

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».

2.48

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), secondo periodo dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche di».

2.49

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter: «In caso di conflitto tra le parti viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente».

2.50

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di “direttore di parco”, ovvero con contratto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tra gli iscritti nell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco già istituito presso il Ministero dell'ambiente. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle nomine, l'elenco aggiornato degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica”».

2.51

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 25 dell'articolo 2 con il seguente:

«Il comma 11 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il Direttore del parco è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori già oggi in carica, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale n. DEC/SCN/41 del 14 aprile 1994”».

2.52

IL RELATORE

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal consiglio direttivo sulla base di un elenco degli idonei al quale si accede previo concorso per titoli ed esami. Tra l'Ente parco e il direttore viene stipulato un contratto di diritto privato della durata massima di 5 anni e rinnovabile”».

2.53

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Al comma 25 sostituire le parole: «dal presidente dell'Ente parco», con le parole: «dal Ministro dell'ambiente».

2.54

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Commissioni ambiente di Camera e Senato».

2.55

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore viene delegata al consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».

2.56

PINGGERA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore è effettuata dal consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».

2.57

PINGGERA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13-bis. Ai lavoratori dipendenti che ricoprono cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816”;

b) al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo:

“al fine di preservare il rapporto tra territorio del parco e popolazioni del luogo e la loro identità culturale, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge, gli Enti parco possono riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso a soggetti residenti nel territorio del parco. Per le medesime finalità gli stessi enti possono assumere con chiamata nominativa il personale che abbia prestato servizio per più di 2 anni alle loro dipendenze”».

2.58

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», sono aggiunte le seguenti: «e vincolante»;

b) al comma 13 le parole: «previo parere vincolante del consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del consiglio direttivo».

2.59

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

All'emendamento 2.60, capoverso 1, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonchè antropologici, storici, culturali tradizionali».

2.60/1

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“Art. 12.

(Tutela dei valori naturali ed ambientali a promozione economica e sociale)

1. L'Ente parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali attraverso lo strumento del piano del parco, di seguito denominato “piano”.

2. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

3. Il piano deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

4. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigia-

nale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

5. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

6. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

7. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

8. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

9. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

10. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

11. Per la promozione economica e sociale del territorio protetto la comunità del parco, contestualmente alla predisposizione del piano del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promo-

zione delle attività compatibili individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

12. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature; impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

13. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

14. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

15. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

Conseguentemente l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.

2.60

IL RELATORE

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. 1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono aggiunte le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»;

”b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il regolamento del parco valorizzerà altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, e ne prevede la tutela anche mediante norme che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”».

2.61

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 28.

2.62

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere i commi 29 e 30.

2.63

IL RELATORE

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco esprime il proprio parere sui criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, nonché il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».

2.64

IL RELATORE

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere il seguente:

“3-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente”».

2.65

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonche antropologici, storici, culturali tradizionali».

28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso si applica la disciplina contenuta nell'articolo, commi 203, 204, 205, 207 e 208 della legge richiamata, nonché nelle delibere del CIPE in materia».

28-quater. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La comunità del parco può proporre un patto territoriale di cui all'articolo 1, comma 5. In tale caso per concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal patto territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 203, 204, 205, 207 e 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e delle delibere del CIPE in materia, la comunità destina le risorse necessarie dal proprio bilancio”».

2.66

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, MIGNONE

Sopprimere il comma 29.

2.67

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 29.

2.68

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 29.

2.69

CARCARINO

Sopprimere il comma 29.

2.70

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, MANFREDI, RIZZI

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente», sono inserite le seguenti: «e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,».

2.71

IL RELATORE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

2.72

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le aziende agricole incluse in aree protette comunitarie, nazionali o regionali sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a quelle ricadenti in comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo».

2.73

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 30.

2.74

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 30.

2.75

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 30.

2.76

CARCARINO, CAMO

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. Il comma 3 dell'articolo 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

“3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco”.

30-bis. L'affidamento di cui al comma 3 è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.77

IL RELATORE

Al comma 30, dopo le parole: «riserve naturali», aggiungere le seguenti: «dello Stato».

2.78

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 30, dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato».

2.79

IL RELATORE

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni».

2.80

IL RELATORE

Al comma 31, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.81

LAURO

Al comma 31, sopprimere le parole: «ad enti pubblici, istituzioni scientifiche».

2.82

LUBRANO DI RICCO

Al comma 31, dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le seguenti: «per mezzo di concorso nazionale».

2.83

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la seconda frase sono aggiunte le seguenti: «Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'Ente parco. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'Ente parco è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale».

2.84

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“L'Ente parco può avvalersi di appositi comitati di consulenza o consulenti di alta specializzazione per il conseguimento di obiettivi specifici nei settori di attività dell'Ente. I consulenti sono nominati con provvedimento del direttore a seguito di deliberazione della giunta esecutiva con la quale viene indetto un apposito bando pubblico in cui vengono specificati i requisiti al consulente, l'oggetto e le durata dell'incarico da conferire e la copertura finanziaria».

2.85

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase:

“Lo statuto dell'Ente dovrà essere conforme al principio di divisione della sfera politica da quella gestionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In attuazione di tale principio, l'adozione degli atti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, compreso il nulla-osta di cui al successivo articolo 13, compete al direttore ed ai funzionari dell'Ente”».

2.86

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppresso. Al comma 4, la parola: "Presidente", è sostituita dalle seguenti: "responsabile del procedimento"».

2.87

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis). la separazione della sfera politica da quella gestionale e l'affidamento all'apparato burocratico delle funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ivi compreso l'adozione del provvedimento di verifica dei progetti di opere ed impianti ai piani e regolamenti dell'area naturale protetta regionale».

2.88

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase: "Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'area protetta regionale. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'area protetta regionale è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale"».

2.89

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 articolo 13 della legge 394/91 inserire dopo le parole: "... impianti ed opere all'interno del parco..." le seguenti: "nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel comma 2 del precedente articolo 12"».

2.90

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il ministro dell'ambiente».

2.91

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, positi in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrare secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela delle biodiversità da istituire a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole».

2.92

CARCARINO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola *ad hoc*».

2.93

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il Ministero dell'ambiente dovrà regolare, individuando anche le discariche, lo smaltimento dei rifiuti degli escavi dei porti, entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà essere inviata dalla Capitaneria di porto competente al Ministero».

2.94

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente periodo: "In attesa del perfezionamento del procedimento di pianificazione di cui all'articolo 10, il preventivo nulla osta di cui al primo comma, verifica la conformità agli strumenti operativi di pianificazione previsti dallo stesso precedente articolo 12, comma 7"».

2.95

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-quater. Il direttore può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per violazione dei doveri d'ufficio"».

2.96

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-ter. L'incarico di direttore può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato dal presidente entro 90 giorni dal suo insediamento alla carica. In sede di prima applicazione la conferma, revoca, modifica o rinnovo devono avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge”».

2.97

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-bis. Il direttore è revocato nelle ipotesi previste dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”»

2.98

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopprimerela parola: “eventualmente”».

2.99

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Alla gestione dei parchi nazionali non si applicano la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696».

2.100

PINGGERA

242^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 16,20.

SU TALUNE DICHIARAZIONI RIPORTATE SULLA STAMPA
(A007 000, C13^a, 0040^o)

Il senatore LASAGNA lamenta che siano state riportate sulla stampa dichiarazioni incomplete sugli emendamenti trattati in Commissione concernenti la scarica di Pitelli.

Il presidente GIOVANELLI, a riguardo, dà conto di un comunicato stampa che ha intenzione di diffondere proprio in merito alla vicenda richiamata dal senatore Lasagna.

Il senatore LASAGNA prende atto, manifestando comunque la propria contrarietà rispetto ad ulteriori dichiarazioni di stampa sugli emendamenti riferiti al sito di Pitelli.

IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore LASAGNA preannuncia l'intenzione del proprio Gruppo di richiedere la remissione all'Assemblea del disegno di legge all'esame.

Il presidente GIOVANELLI invita il senatore LASAGNA a rinviare la sua richiesta alla seduta di domani.

Il senatore LASAGNA accede all'invito del Presidente.

Si passa alle votazioni degli emendamenti proposti all'articolo 2.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

La Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 2.7 e 2.8, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con separate votazioni, 2.9 e 2.10.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.11.

Il senatore BORTOLOTTI, fatto proprio l'emendamento 2.12, lo ritira, unitamente all'emendamento 2.13.

Su istanza del senatore VELTRI, non facendosi osservazioni si intendono accantonati gli emendamenti 2.14, 2.25 e 2.26.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19.

La Commissione approva l'emendamento 2.20.

Il senatore CARCARINO interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 8, ricordando che la legge n. 394 del 1991 assegna al Circeo un particolare assetto in relazione ai connotati scientifici, didattici e formativi del Parco ed anche in considerazione del fatto che circa il 60 per cento del territorio protetto è di proprietà dello Stato; l'interesse turistico e le finalità perseguite, comportano una gravosa attività di tutela e manutenzione che attualmente è garantito, da novanta unità del Corpo forestale dello Stato e da circa quaranta operai a tempo indeterminato. Nel caso venisse istituito un ente ai sensi della legge n. 70 del 1975, come prevede il comma 8, andrebbe a carico dell'ente stesso un notevole aggravio del bilancio, per la necessaria costituzione di un'ulteriore struttura tecnica ed amministrativa.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati dalla Commissione gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 2.27 e 2.28.

Il presidente GIOVANELLI dispone, non facendosi osservazioni, l'accantonamento dell'emendamento 2.30, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

La Commissione, respinto l'emendamento 2.31, approva l'emendamento 2.32 e successivamente l'emendamento 2.33 (nuovo testo).

È quindi accolto l'emendamento 2.34.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37.

La Commissione approva l'emendamento 2.38.

Dopo un intervento del senatore BORTOLOTTI, le dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.39, il relatore POLIDORO reitera il proprio parere contrario.

Il presidente GIOVANELLI annuncia che il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, ha richiesto la sospensione della seduta per tutta la durata delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo in Assemblea, nonché per la durata delle relative operazioni di voto.

La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 19.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.39, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Su invito del PRESIDENTE ed udito il MINISTRO, il RELATORE riformula l'emendamento 2.43 in un nuovo testo. La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.43 (nuovo testo), 2.45 e 2.46.

Dopo aver accantonato gli emendamenti 2.48 e 2.49, i senatori LUBRANO DI RICCO e MANTICA ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.51 e 2.54, accedendo all'invito formulato dal ministro Ronchi in sede di parere.

Il senatore VELTRI auspica una valutazione più ponderata della nomina dei direttori e si dice non del tutto convinto che la soluzione individuata dal relatore sull'emendamento 2.52 sia la più equilibrata possibile.

Concorda il presidente GIOVANELLI, nella considerazione che le aspettative di sviluppo createsi attorno alle aree protette rendano indispensabile un potenziamento dell'autogoverno degli enti-parco. Per queste ragioni dichiara di mantenere l'emendamento 2.53 e preannuncia voto di astensione, a titolo personale, sull'emendamento 2.52.

La Commissione approva l'emendamento 2.52, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA; è conseguentemente precluso l'emendamento 2.53.

Dopo che il ministro RONCHI ha sottolineato come il contenuto degli emendamenti 2.56 e 2.57 contrasti parzialmente con la filosofia

dell'emendamento testé approvato, giudicando altresì più congruo modificare eventualmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina attualmente il Parco nazionale dello Stelvio, gli emendamenti 2.56 e 2.57, ai quali il senatore CARCARINO aggiunge firma, sono separatamente posti ai voti e respinti.

Il presidente GIOVANELLI ritira gli emendamenti 2.58 e 2.59.

La Commissione approva l'emendamento 2.61.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio e ritira l'emendamento 2.62.

Il relatore POLIDORO riformula l'emendamento 2.64, accogliendo il senso di un suggerimento del senatore VELTRI, nonché alcune indicazioni del ministro RONCHI. Tale emendamento è posto ai voti ed approvato, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA.

Il relatore POLIDORO riformula l'emendamento 2.60; conseguentemente il presidente GIOVANELLI ritira il subemendamento 2.60/1.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori VELTRI, STANISIA, CARCARINO, il presidente GIOVANELLI ed il relatore POLIDORO, l'emendamento 2.60 (nuovo testo) resta accantonato.

Il presidente GIOVANELLI riformula l'emendamento 2.66 nel senso suggerito dal ministro Ronchi in sede di parere; tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

I senatori MANTICA (dopo aver aggiunto firma all'emendamento 2.67) e CARCARINO ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.67 e 2.69.

Gli emendamenti 2.42, 2.44, 2.47, 2.50, 2.65, 2.68 e 2.70 risultano respinti.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.71 e 2.72; indi risulta respinto l'emendamento 2.73.

Il senatore MANTICA ritira l'emendamento 2.75.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 2.76 nel seguente ordine del giorno:

«La 13ª Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

preMESSo che:

il comma 30 dell'articolo 2 prevede la cessazione delle attività del Corpo forestale dello Stato nelle riserve naturali all'interno dei parchi nazionali;

le riserve del Corpo forestale dello Stato sono inserite nella rete europea delle riserve biogenetiche e, in ottemperanza ai requisiti richiesti dal Consiglio d'Europa per il loro riconoscimento, devono godere di uno stato ottimale di conservazione degli *habitat* delle biocenosi e degli ecosistemi;

tutte le aree italiane incluse nella rete delle riserve biogenetiche del Consiglio d'Europa sono amministrate dal Corpo forestale dello Stato in quanto la loro tutela esige una continuità ed una unitarietà gestionale la cui perdita rischierebbe di compromettere il lavoro finora svolto e motivo di prestigio a livello interregionale;

il Corpo forestale dello Stato rappresenta in molti casi l'unica struttura presente sul territorio dei parchi in grado di operare concretamente ed efficacemente;

negli uffici di amministrazione cui fanno capo le riserve biogenetiche inserite in parchi nazionali sono impiegati operai tra quelli a tempo indeterminato e determinato;

la cessazione, anche temporanea, delle attività gestionali del Corpo forestale dello Stato all'interno dei parchi regionali definirebbe una grave caduta di immagine pubblica sia a livello nazionale che comunitario apparendo evidente che si andrebbe a smantellare una struttura gestionale attualmente funzionante nel contesto del sistema delle aree protette nazionali;

impegna il Governo

affinchè nella futura gestione dell'ente parco sia assicurata la continuità e l'unitarietà gestionale del personale finora utilizzato, per non compromettere il prezioso lavoro decennale svolto dal Corpo forestale dello Stato e dai tecnici e operai, richiamati in premessa e per evitare ulteriori tensioni in aree dove è già forte il disagio sociale».

0/3499/15/13

CARCARINO

Previa aggiunta di firma del senatore RESCAGLIO, parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 15 è approvato dalla Commissione, che poi respinge l'emendamento 2.74.

Il senatore BORTOLOTTI fa proprio e ritira l'emendamento 2.78.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.77 e 2.79.

Il relatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.80.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90 e 2.91.

Il presidente GIOVANELLI accantona l'emendamento 2.92, che, con il consenso del senatore CARCARINO, sarà riformulato all'articolo 4 come emendamento 4.68.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.94, 2.95, 2.96, 2.97 e 2.98.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.46, il presidente GIOVANELLI dichiara assorbito l'emendamento 2.99, sul quale il senatore CARCARINO aveva espresso un orientamento di astensione.

Respinto l'emendamento 2.100, si conviene l'accantonamento dell'articolo 2, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti accantonati.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore COLLA ritira i propri emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.10.

Decaduto l'emendamento 3.5 per assenza del proponente, il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.11 e 3.0.1.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 3.9.

Il relatore POLIDORO si dichiara favorevole agli emendamenti 3.3 e 3.8; si dichiara contrario agli emendamenti 3.7 e 3.10, invitando al ritiro di quest'ultimo ed alla trasformazione come ordine del giorno dell'emendamento 3.11; contrario è anche all'emendamento 3.0.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 3.9.

Il ministro RONCHI condiziona il parere favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 3.3 e dell'emendamento 3.9; è invece contrario agli emendamenti 3.7, 3.10, 3.11 e 3.0.1; è favorevole all'emendamento 3.8.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 3.10, mentre accoglie la proposta di riformulare l'emendamento 3.3 in un nuovo testo.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.3 (nuovo testo), in attesa del parere della 5ª Commissione.

Respinto l'emendamento 3.7, la Commissione approva l'emendamento 3.8.

Il senatore STANISCIA accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.9 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.11, in attesa del parere della 5ª Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 3.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.67 (*ex* 2.29), 4.16, 4.21, 4.34 e 4.36; ritira quindi l'emendamento 4.46, aggiungendo firma all'emendamento 4.45. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.59.

Il senatore COLLA ritira gli emendamenti 4.2, 4.7, 4.14 e 4.15. Illustra invece l'emendamento 4.25 che intende garantire il significato estensivo del termine «affinazione» come l'ultima operazione eseguita su leghe di metalli preziosi, con lo scopo di portarli al titolo necessario per il loro utilizzo: sono perciò in esso ricomprese tutte le operazioni volte a liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. Rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 4.32, 4.38, 4.48, 4.53, 4.56, 4.57, 4.61, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.0.1 (ai quali aggiunge firma).

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 4.3 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.5, 4.10, 4.24, 4.27, 4.33, 4.39, 4.41, 4.45 e 4.52.

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.17, 4.19, 4.20, 4.30, 4.35, 4.40, 4.43, 4.44, 4.49, 4.54 e 4.62.

Il senatore VELTRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.8.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.18, nonché l'emendamento 4.68 (*ex* 2.92).

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.22, 4.23 (al quale aggiunge firma), 4.28, 4.29 (al quale aggiunge firma), 4.31, 4.37, 4.47 e 4.60.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.26, 4.50, 4.51, 4.55 e 4.69.

Il senatore STANISCIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.58.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3499

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'acquisizione gratuita di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere realizzate abusivamente nel perimetro delle aree naturali protette, anche prima della loro istituzione, si verifica di diritto in favore degli organi di gestione dell'area. I funzionari comunali competenti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera l-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a trasmettere all'organismo di gestione dell'area naturale protetta territorialmente competente, al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione di cui comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, adottate in relazione ad opere realizzate abusivamente nel territorio di aree naturali protette. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, i funzionari comunali competenti sono tenuti a trasmettere copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione adottate ma non ancora eseguite. Il Ministro dell'ambiente nelle aree naturali protette statali procede agli interventi di demolizione e ripristino ambientale avvalendosi delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. Il presidente della giunta regionale provvede, mediante le proprie strutture tecniche ed operative ovvero stipulando apposite convenzioni, e comunque attingendo al bilancio regionale, alla demolizione ed al ripristino ambientale delle costruzioni abusive realizzate nel territorio di aree naturali protette regionali».

2.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» aggiungere la seguente: «già delimitate».

2.2

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «notificare al Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «notificare ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente».

2.3 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente può procedere» con le seguenti: «I sindaci procedono».

2.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.6 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere il comma 2.

2.7 LAURO

Sopprimere il comma 2.

2.8 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'ambiente» fino a: «componenti» con le seguenti: «Il sindaco».

2.9 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.10 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «del contributo» con le seguenti: «delle strutture tecniche ed operative».

2.11

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, accertata l'omessa esecuzione dell'ordine di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, irrogato dal pretore di Benevento – sezione distaccata di Airola, nella sentenza irrevocabile n. 150/94, nonchè l'inosservanza dell'ordinanza regionale di recupero ambientale n. 181 del 3 marzo 1993 a carico della società “3C” (Cave Calcaree Caudine), dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale della cava del “Monte Tairano”, nei comuni di Arpaia ed Airola, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa di cui al comma 1».

2.12

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentite le».

2.13

BORTOLOTTO

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Aqui e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Aqui e Lagonegrese e della costa teatina».

2.14

STANISCIÀ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Considerata la particolare vocazione agricola dei parchi di cui al comma 5, contestualmente allo studio riguardante la perimetrazione, dovrà essere predisposta, da una commissione composta da esperti del Ministero dell'ambiente e delle categorie economiche interessate, un'analisi socio-economica per l'individuazione di soluzioni sostenibili e, ove necessario, di riconversioni compatibili con il mantenimento e lo sviluppo delle imprese presenti e la tutela del territorio.».

2.15

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Al fine di realizzare una effettiva compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e la tutela naturale dell'area protetta è istituito un “Tavolo di consultazione permanente” tra il consiglio direttivo ed i rappresentanti delle categorie produttive presenti sul territorio.”»

2.16

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”».

2.17

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. L'Ente parco riserva, nel proprio bilancio, quote di partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile agro-ambientali presentati da aziende agro-silvo-pastorali, approvati e finanziati dall'Unione europea”».

2.18

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Al comma 7, dopo le parole: «di lire 1000 milioni» aggiungere le parole: «ad anno», sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le parole: «per l'anno»

2.19

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'alinea, dopo le parole: «nella concessione di finanziamenti» inserire le seguenti: «dell'Unione europea.».

2.20

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 8.

2.21

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 8.

2.22

IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

2.23

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 8.

2.24

CARCARINO

Al comma 9, dopo la parola: «Lagonegrese», aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».

2.25

STANISCIÀ

Dopo il comma 9, inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera l-bis) aggiungere la seguente:

“l-ter Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.»

2.26

STANISCIÀ

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36, comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettere ee-ter), è aggiunta la seguente:

“ee-quater. Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco”.

“11-ter. Il Ministero dell’ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui al precedente comma 11-bis”».

2.27

SCIVOLETTO, VELTRI

All’articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee*), sono aggiunte le seguenti:

- “ff) Riviera dei Cedri;
- gg) Scogliera di Coreca di Amantaea;
- hh) Secche di Amendolara;
- ii) Costa Viola”.

“11-ter. Il Ministero dell’ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione del Parco marino della riviera dei cedri».

2.28

BRUNO GANERI, VELTRI, MIGNONE

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine», inserire le seguenti: «e lacuali».

2.30

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, sostituire le parole da: «ai sensi dell’articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991», fino alla fine del comma con le seguenti: «tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo».

2.31

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, dopo le parole: «di cui all’articolo 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997 n. 344», aggiungere le seguenti: «che concorre alla parziale copertura finanziaria».

Sopprimere l’ultimo periodo del comma 14.

2.32

IL RELATORE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell’autorizzazione di spesa recata dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33

CARCARINO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 16.

2.34

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Capitaneria di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le autostrade del mare, denominante "Traffic separation scheeme"».

2.35

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

2.36

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 20, dopo la parola: «ambientalista», aggiungere la seguente: «locali».

2.37

LAURO

Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza vengono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale».

2.38

IL RELATORE

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Gli Enti parco, in sede di prima copertura delle piante organiche, possono inserire nei rispettivi ruoli, su domanda degli interessati, i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive. Tali dipendenti così assunti devono aver ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati nelle rispettive piante organiche definitivamente approvate».

2.39

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 22.

2.40

IL RELATORE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiunto il seguente:

“Art. 1-bis.

(Programmi nazionali e politiche di sistema)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali ed ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei parchi interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione dei suddetti accordi di programma”».

2.41

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 23.

2.42

LUBRANO DI RICCO

Al comma 23, dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».

2.43 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 23, sostituire la parola: «d'intesa» con le seguenti: «sentite».

2.44

BORTOLOTTO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti».

2.45

IL RELATORE

Al comma 24, prima della lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

0.a) al comma 6, dopo le parole: «vice presidente» aggiungere le seguenti: «scelta tra i membri designati dalla Comunità del parco»;

0.a-bis) al comma 6, la parola: «eventualmente» è soppressa.

2.46

IL RELATORE

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «del parco» aggiungere le seguenti: «e dei comuni interessati».

2.47

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».

2.48

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), secondo periodo dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche di».

2.49

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter: «In caso di conflitto tra le parti viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente».

2.50

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di “direttore di parco”, ovvero con contratto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tra gli iscritti nell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco già istituito presso il Ministero dell'ambiente. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle nomine, l'elenco aggiornato degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica”».

2.51

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 25 dell'articolo 2 col seguente:

«Il comma 11 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il Direttore del parco è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori già oggi in carica, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale n. DEC/SCN/41 del 14 aprile 1994”».

2.52

IL RELATORE

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal consiglio direttivo sulla base di un elenco degli idonei al quale si accede previo concorso per titoli ed esami. Tra l'Ente parco e il direttore viene stipulato un contratto di diritto privato della durata massima di 5 anni e rinnovabile”».

2.53

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Al comma 25 sostituire le parole: «dal presidente dell'Ente parco», con le parole: «dal Ministro dell'ambiente».

2.54

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Commissioni ambiente di Camera e Senato».

2.55

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore viene delegata al consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».

2.56

PINGGERA, IULIANO, ANDREOLLI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore è effettuata dal consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».

2.57

PINGGERA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13-bis. Ai lavoratori dipendenti che ricoprono cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816”;

b) al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo:

“al fine di preservare il rapporto tra territorio del parco e popolazioni del luogo e la loro identità culturale, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge, gli Enti parco possono riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso a soggetti residenti nel territorio del parco. Per le medesime finalità gli stessi enti possono assumere con chiamata nominativa il personale che abbia prestato servizio per più di 2 anni alle loro dipendenze”».

2.58

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», sono aggiunte le seguenti: «e vincolante»;

b) al comma 13 le parole: «previo parere vincolante del consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del consiglio direttivo».

2.59

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. 1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “il rispetto delle caratteristiche”, sono aggiunte le seguenti: “naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali”;

”b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il regolamento del parco valorizzerà altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, e ne prevede la tutela anche mediante norme che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo».

2.61

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 28.

2.62

LUBRANO DI RICCO

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».

2.64 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 14 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: “A tal fine la comunità del parco” sostituire le parole: “entro un anno dalla sua costituzione, elabora” con le seguenti: “avvia contestualmente all'elaborazione del piano parco” e dopo le parole: “tale piano è sottoposto” sono inserite le seguenti: “dopo l'approvazione del piano del parco”».

2.60 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere il seguente:

“3-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente”».

2.65

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "naturali e ambientali", sono aggiunte le seguenti: "nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali".

28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

2.66 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, MIGNONE

Sopprimere il comma 29.

2.67

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 29.

2.68

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 29.

2.69

CARCARINO

Sopprimere il comma 29.

2.70

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, MANFREDI, FIZZI

Sostituire il comma 29 col seguente:

«29. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente", sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1"».

2.71

IL RELATORE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

2.72

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le aziende agricole incluse in aree protette comunitarie, nazionali o regionali sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a quelle ricadenti in comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo».

2.73

LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 30.

2.74

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 30.

2.75

BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 30.

2.76

CARCARINO, CAMO

Sostituire il comma 30 coi seguenti:

«30. Il comma 3 dell'articolo 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

“3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco”.

30-bis. L'affidamento di cui al comma 30 è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.77

IL RELATORE

Al comma 30, dopo le parole: «riserve naturali», aggiungere le seguenti: «dello Stato».

2.78

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 30, dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato».

2.79

IL RELATORE

Dopo il comma 30, inserire il seguente comma:

«30-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni».

2.80

IL RELATORE

Al comma 31, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.81

LAURO

Al comma 31, sopprimere le parole: «ad enti pubblici, istituzioni scientifiche».

2.82

LUBRANO DI RICCO

Al comma 31, dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le seguenti: «per mezzo di concorso nazionale».

2.83

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la seconda frase sono aggiunte le seguenti: «Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'Ente parco. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'Ente parco è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale».

2.84

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“L'Ente parco può avvalersi di appositi comitati di consulenza o consulenti di alta specializzazione per il conseguimento di obiettivi specifici nei settori di attività dell'Ente. I consulenti sono nominati con provvedimento del direttore a seguito di deliberazione della giunta esecutiva con la quale viene indetto un apposito bando pubblico in cui vengono specificati i requisiti al consulente, l'oggetto e le durata dell'incarico da conferire e la copertura finanziaria».

2.85

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase:

“Lo statuto dell'Ente dovrà essere conforme al principio di divisione della sfera politica da quella gestionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In attuazione di tale principio, l'adozione degli attiv di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, compreso il nulla-osta di cui al successivo articolo 13, compete al direttore ed ai funzionari dell'Ente”».

2.86

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppresso. Al comma 4, la parola: “Presidente”, è sostituita dalle seguenti: “responsabile del procedimento”».

2.87

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis). la separazione della sfera politica da quella gestionale e l'affidamento all'apparato burocratico delle funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ivi compreso l'adozione del provvedimento di verifica dei progetti di opere ed impianti ai piani e regolamenti dell'area naturale protetta regionale».

2.88

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase: "Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'area protetta regionale. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'area protetta regionale è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale"».

2.89

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 articolo 13 della legge 394/91 inserire dopo le parole: "... impianti ed opere all'interno del parco..." le seguenti: "nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel comma 2 del precedente articolo 12"».

2.90

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il ministro dell'ambiente».

2.91

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, possti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrare secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela delle biodiversità da istituire a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole».

2.92 (poi 4.68)

CARCARINO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola *ad hoc*».

2.93

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il Ministero dell'ambiente dovrà regolare, individuando anche le discariche, lo smaltimento dei rifiuti degli escavi dei porti, entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà essere inviata dalla Capitaneria di porto competente al Ministero».

2.94

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente periodo: "In attesa del perfezionamento del procedimento di pianificazione di cui all'articolo 10, il preventivo nulla osta di cui al primo comma, verifica la conformità agli strumenti operativi di pianificazione previsti dallo stesso precedente articolo 12, comma 7"».

2.95

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-quater. Il direttore può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per violazione dei doveri d'ufficio"».

2.96

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-ter. L'incarico di direttore può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato dal presidente entro 90 giorni dal suo insediamento alla carica. In sede di prima applicazione la conferma, revoca, modifica o rinnovo devono avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge"».

2.97

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-bis. Il direttore è revocato nelle ipotesi previste dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80"»

2.98

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopprimerela parola: "eventualmente"».

2.99

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Alla gestione dei parchi nazionali non si applicano la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696».

2.100

PINGGERA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 1.

3.2

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per gli anni 1998 e 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».

3.3

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per l'anno 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».

3.3 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 2.

3.4

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 2.

3.5

LAURO

Sopprimere il comma 3.

3.6

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «campagne di informazione», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere gestite con concorso nazionale tra le strutture commerciali operanti nel mercato della comunicazione commerciale».

3.7

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema è integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo».

3.8

CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3», aggiungere le seguenti: «e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela, la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali».

3.9

STANISCIA

Al comma 5, dopo le parole: «la formazione e la ricerca in campo ambientale», inserire le seguenti: «integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo e».

3.10

CARCARINO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà introdotta in tutte le scuole pubbliche e private, fino alle classi medie superiori, come materia di studio la tutela dell'ambiente».

di conseguenza sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la predisposizione di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1998, di lire 450 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000».

e sopprimere il comma 7.

3.11

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 6.

3.12

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 7.

3.13

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli impianti di prevenzione dell'inquinamento)

1. Coloro i quali sono soggetti alla normativa in materia di inquinamento ambientale, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile

loro dichiarato, pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'attivazione o l'ammodernamento di sistemi di prevenzione.

2. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministero della sanità, predispone apposito regolamento per la verifica delle condizioni tecniche di erogazione del beneficio.

3. Le regioni provvedono alla costituzione presso le Asl di nuclei destinati alla valutazione delle richieste di agevolazione previsti nel presente articolo.

4. In ogni caso non sarà concesso alcun beneficio se non vi sarà abbattimento pari al 20 per cento minimo per ciascun fattore inquinante.

3.0.1

LASANGA, RIZZI, MANFREDI

Art. 4.

Prima del comma 1 anteporre il seguente:

«0.1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «le variazioni del luogo di custodia» sono inserite le seguenti: «e l'avvenuto decesso»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis:

“5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica Cites, di concreto con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali in cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2.”;

c) al comma 6, sostituire le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” con le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis”».

4.1

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

4.2

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 2.

4.3

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sopprimere il comma 2.

4.4

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettroacustici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».

4.5

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».

4.6

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

4.7

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dal mese successivo dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, limitatamente ai voli intercontinentali per i quali è previsto il mantenimento delle procedure *standard* antirumore.

4-ter. In deroga a quanto stabilito al comma 4-bis, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

b) il valore L_{van} di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera m) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1 conseguito con il rispetto delle procedure *standard* antirumore».

4.8

VELTRI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.9

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.10

RESCAGLIO

Al comma 6, dopo la parola: «Genova» aggiungere le seguenti: «e del comune di Barano d'Ischia»;

di conseguenza: sostituire la parola: «6 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi per Genova ed 1 miliardo per Barano».

4.11

LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi finanziari per il comune di Barano sono finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi, anche per evitare i frequenti incendi estivi e per consentire la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti».

4.12

LAURO

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 9.

4.14

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 11.

4.15

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "da un funzionario da lui delegato", fino alla fine, è sostituito dai seguenti periodi: "Detta Commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);

g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);

h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato".

13-*bis*. L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di Istituzioni scientifiche o di Enti ed Organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la Commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre Autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario».

4.67

BORTOLOTTO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: "L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene determinata a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti dallo stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Autorità scientifica, di membri della stessa,"».

4.16

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 15.

4.17

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «In attuazione» fino a: «minimo impatto ambientale» con il seguente: «Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996...».

4.18

CARCARINO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti beneficiari delle somme erogate in virtù del precedente comma, sono tenuti all'espletamento di pubbliche gare e dovranno assicurare il massimo della concorrenza».

4.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole: «concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi» sostituire le parole: «e non superiore ai due anni» con le seguenti: «e non superiore ai tre anni».

4.20

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 17, quarto e ottavo rigo, sopprimere la parola: «non» e al sesto rigo, le parole: «limitatamente a tale destinazione».

4.21

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.22

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 17 è sostituito con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi, inviati in conto lavorazione presso idonei impianti, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.23

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.24

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel termine affinazione, di cui al presente comma, si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso».

4.25

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

4.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.27

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, D'ALÌ, LAURO

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «che non hanno più di tre dipendenti» aggiungere le seguenti: «Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano le quantità di dieci chilogrammi al giorno di rifiuti prodotti"».

4.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: "costituiscono il" con le seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.31

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.32

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.33

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.34

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: “costituiscono il” con le seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.35

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».

4.36

BORTOLOTTO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».

4.37

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».

4.38

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».

4.39

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio».

4.40

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-ter. Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAL».

4.41

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole “dal 1° gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2000”».

4.42

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 6 febbraio 1995, n. 22, sostituire il comma 9 con il seguente: “Salvo diverso accordo fra

ente locale e gestore del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 15, sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Consequentemente sopprimere il comma 13.

4.43

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 21, infine, sostituire le parole: «e 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9» con le seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, nonchè all'articolo 9-quinquies commi 6 e 10 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

4.44

GIOVANELLI, CAPALDI

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.45

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.46

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.47

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.48

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAL, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.49

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo del comma 7-quater.

4.50

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.51

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.52

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.53

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.54

CAPALDI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 25.

4.55

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di birra condizionata in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.56

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra in lattina destinate al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di bevande in lattina condizionate in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di bevande

immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.57

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Nei commi 25 e 26, sostituire la parola: «birra» con la seguente: «bevande».

4.58

STANISCIÀ

Al comma 25, le parole: «di birra destinata al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «di birra o bevanda anche analcolica destinata al consumo».

4.59

PINGGERA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "È ammessa l'importazione di chilogrammi 760 di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4».

4.60

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: "È ammessa l'importazione di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonchè le modalità operative conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4"».

4.61

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è ammessa l'importazione temporanea per il biennio 1999-2000 di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione. Il Ministero dell'industria dispone con proprio provvedimento le modalità e la ripartizione delle quantità, conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4"».

4.62

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "protezione civile" aggiungere le seguenti: ", di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale".

30-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Ciascun Ministero competente provvede a definire, entro il 31 gennaio 1999, quali sono i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al comma 2"».

4.63

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido: per acque di scarico si intendono le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da un ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonché in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali; sono rifiuti allo stato liquido le acque reflue di cui il detentore si disfi avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato. Le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1999"».

4.64

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I comuni siti nelle Isole minori sono delegati ad adottare, equivalente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, piani regolatori, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. I suddetti piani regolatori devono tener conto dei valori paesagistici ed ambientali delle aree soggette alla tutela ambientale, ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. In tal caso i piani regolatori sono ritenuti equivalenti ai PUT ed ai PTP, di cui alla legge n. 431 del 1985. Ogni altra norma in contrasto è abrogata».

4.65

LAURO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per l'ampliamento degli edifici scolastici, siti nelle Isole Minori, viene autorizzato, in deroga alle attuali norme, l'utilizzo del 20 per cento di superficie in più».

4.66

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente Nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrati secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela della biodiversità da istituire a cura del Ministero per le politiche agricole».

4.68

CARCARINO

Aggiungere il seguente comma:

«31. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale *in situ ed ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

Tali centri sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio

della liquidazione dell'Ente cellulosa e carata ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.

Nel medesimo provvedimento sono definite le modalità di istituzione di un organismo nazionale di gestione e coordinamento vigilato dal Ministero dell'ambiente».

4.69

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Restituzione dei fondi)

I soggetti, pubblici e privati, destinatari delle risorse previste dalla presente legge sono tenuti alla restituzione delle somme erogate nel caso in cui non provvedano alla loro utilizzazione entro il termine previsto per ciascun intervento, prorogabile non oltre la metà di quello iniziale».

4.0.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottandi e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 settembre 1998.

Interviene il senatore PIANETTA il quale richiama preliminarmente l'attenzione sugli aspetti fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata nel '91 e alla quale hanno aderito numerosissimi Stati. In essa si afferma che ciascun paese adotta tutti i provvedimenti ritenuti più idonei per la tutela del fanciullo, nella convinzione che l'interesse superiore dello stesso deve essere preminente su ogni altra valutazione. Il fanciullo ha altresì il diritto di conoscere i propri genitori ed essere da essi allevato, in modo da garantirgli un livello di vita dignitoso e condizioni socio-economiche idonee a favorirne uno sviluppo equilibrato. Sulla base di questi principi occorre fornire il massimo sostegno all'istituto della famiglia, incrementando le risorse a favore dei nuclei famigliari che presentano situazioni di rischio per un adeguato livello di protezione del fanciullo. Ogni sforzo dovrà essere rivolto a prevenire forme di sradicamento del minore dal proprio ambiente naturale, solo qualora ciò non sia possibile, occorre approntare soluzioni rapide per non traumatizzarne ulteriormente la crescita. Pertanto, la famiglia adottiva deve avere tutte le caratteristiche, nessuna esclusa, per conseguire questi obiettivi. Particolare attenzione deve essere prestata all'ingente numero – circa 35.000, è stato detto – di fanciulli ricoverati in istituti, per i quali occorre creare condizioni idonee al migliore accoglimento possibile, attraverso la disponibilità adeguata di personale e risorse finanziarie. Conclude infine sottolineando come ogni seria riforma del sistema delle adozioni debba ruotare intorno alla definizione esatta del concetto di famiglia adottiva, che deve offrire tutte le caratteristiche e le condizioni per uno sviluppo equilibrato del fanciullo.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel ricordare la perdurante validità dei principi cui si ispira la legge n. 184 in materia di adozioni, sottolinea l'importanza, nel porre mano ad una riforma di alcuni suoi aspetti, di tutelare in ogni caso l'interesse supremo del bambino, facendo quindi riferimento sia ai contenuti delle varie convenzioni internazionali che si occupano di questi aspetti che ai traguardi raggiunti dalla nostra crescita civile. La volontà del legislatore deve ispirarsi soprattutto al principio di garantire al fanciullo la migliore famiglia possibile, tenendo conto che il rapporto tra famiglie richiedenti e bambini adottabili è nettamente a sfavore delle prime.

Occorre tener conto altresì che i bambini che si trovano in istituto sono per la maggior parte non in stato di adottabilità e comunque hanno raggiunto un livello di età che non li rende più «appetibili» per le famiglie adottive. Pertanto occorrerebbe innovare con coraggio per rendere più percorribile l'adozione di questi soggetti, ricorrendo anche a dei nuovi strumenti giuridici che consentano di dar loro la famiglia cui hanno diritto, pur mantenendo certi legami affettivi con la famiglia di origine. A questo proposito, il disegno di legge sull'adozione integrativa che porta la sua firma si propone proprio il conseguimento di questo obiettivo. Esiste peraltro la necessità di rivedere anche i limiti di differenza di età tra adottanti e adottando posti dalla legge n. 184 che appaiono non più al passo coi tempi. Anche la possibilità di adozioni da parte di *single* deve essere valutata con attenzione e vista in relazione all'impossi-

bilità dimostrata per quel fanciullo che si trova in istituto di poter comunque avere una famiglia che lo adotti. Già la normativa attuale consente, per certi aspetti, la percorribilità di tale ipotesi, in funzione del supremo interesse del minore. Si potrebbe pensare altresì a forme di affidamento temporaneo – il cui istituto è peraltro già previsto dalla normativa attuale – dettando nuove norme per una più agevole percorribilità. Conclude infine sottolineando, così come già rilevato dal senatore Pianetta, che obiettivo principale di ogni intervento legislativo deve essere quello del superiore interesse del bambino soggettivamente inteso, rispetto al quale deve venir meno ogni barriera meramente ideologica.

Dopo un breve intervento del senatore PELLICINI che sottolinea la necessità di prevedere una serie di audizioni degli operatori del Tribunale dei minori per comprendere dove si collochino i meccanismi che ritardano i procedimenti di adozione, ha la parola la senatrice DANIELE GALDI la quale, riservandosi di intervenire più puntualmente sui contenuti delle singole proposte all'esame, sottolinea che la situazione nel nostro paese è caratterizzata dal fatto che negli istituti non si trovano attualmente, se in misura assolutamente irrisoria, bambini piccoli. La più parte dei minori ricoverati in istituti sono di età più avanzata e per lo più non sono in stato di adottabilità, perché ancora permangono certi legami con la famiglia di origine. Proprio in tali situazioni potrebbe opportunamente intervenire l'istituto dell'affidamento temporaneo che è cosa diversa da quello preadottivo. Gli stati di abbandono sono decretati dal Tribunale dei minorenni e comportano un attento lavoro da parte dei servizi sociali, chiamando pertanto in causa gli enti territoriali. Altra questione che non occorre trascurare è che i bambini che hanno anni di permanenza negli istituti presentano spesso forti disagi relazionali e non sono facilmente inseribili in nuove famiglie. Ciò che occorre sviluppare è l'istituto dell'affidamento temporaneo che pure già esiste e che non poche famiglie richiedono. Una particolare attenzione, nel mettere mano alla riforma della legge n. 184, dovrà essere dedicata all'individuazione dei precisi ambiti che necessitano di innovazioni. Un'ultima annotazione riguarda l'opportunità che comunque ai bambini ospiti di istituti sia garantita almeno la possibilità di un inserimento nelle c.d. «case – famiglie»: strutture cioè molto più ristrette con gruppi di minori non superiori a dieci e con una coppia di educatori facenti le funzioni di genitori. In questo senso occorrerebbe organizzare il territorio nazionale – che presenta anche per questo profilo aspetti fortemente disomogenei – dotandolo di nuclei sempre più simili all'istituto familiare che non all'istituto propriamente detto. Dopo un breve intervento del senatore LO CURZIO che dichiara di condividere tali considerazioni e una richiesta di precisazioni da parte delle senatrici SCOPELLITI e CASTELLANI, la senatrice DANIELE GALDI sottolinea come l'istituto – «casa – famiglia» – sia finalizzato in special modo alla creazione di relazioni più stabili per i minori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(333) Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE concernenti le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 12ª Commissione)
(R144 003, C12ª, 0012ª)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta la relatrice DANIELE GALDI la quale rileva come l'Italia sia stata condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 23 novembre 1997, per la mancata attuazione della direttiva 92/117/CEE, sulla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali – in quanto non venne dato seguito alla legge n. 146 del 1994, legge comunitaria 1993, che prevedeva l'attuazione della direttiva mediante regolamento autorizzato – e come la stessa direttiva sia stata successivamente modificata dall'Unione europea, con la direttiva 97/22/CE, anche in considerazione delle difficoltà attuative del precedente provvedimento comunitario. La nuova direttiva ha stabilito il differimento di alcuni adempimenti nonché una modifica dell'allegato III che consente una deroga all'abbattimento e alla distruzione degli animali presenti in aziende infette. La stessa direttiva prevede altresì una nuova pronuncia dell'Unione europea in merito al controllo delle salmonelle nel pollame che comporterà uno slittamento dei termini per la predisposizione di un programma di misure minime di cui all'allegato III che consentirà al Ministero della sanità di adeguarsi.

Illustrando le misure disposte dallo schema di regolamento in esame, con riferimento tra l'altro alla raccolta di dati e informazioni

sull'identificazione degli agenti zoonotici e le relative comunicazioni della Commissione europea, la relatrice espone il parere favorevole espresso su di esso dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e riscontrando la conformità con le disposizioni comunitarie propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

SULL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

(A007 000, C23^a, 0031^o)

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'opportunità di approfondire la vicenda dell'aeroporto di Malpensa tenendo conto dell'estrema attualità della questione e dell'esigenza di acquisire dei chiarimenti sulle rispettive argomentazioni del ministro Burlando e del commissario europeo Kinnock.

Il senatore NAVA si associa alla proposta del senatore Vertone Grimaldi chiedendo di acquisire documentazione idonea a chiarire i termini del problema.

Il presidente BEDIN osserva che in relazione alla suddetta proposta si potrebbe, previo raggiungimento delle opportune intese, integrare l'ordine del giorno della seduta di domani onde deliberare una breve indagine conoscitiva congiuntamente con la Commissione Trasporti del Senato ovvero con la Commissione per l'Unione europea dell'altro ramo del Parlamento al fine di acquisire informazioni dirette dal Governo e dai rappresentanti della Commissione europea.

La Giunta conviene sull'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani con la suddetta proposta di indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0031^o)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che il Presidente del Senato ha prospettato alle Commissioni parlamentari interessate la possibilità di accogliere l'invito rivolto al Senato dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale (SPI), la quale ha tra l'altro realizzato degli interventi con l'utilizzo delle risorse comunitarie, a svolgere una visita conoscitiva.

Il senatore BETTAMIO ritiene che l'iniziativa potrebbe essere interessante ed appropriata a condizione che la suddetta società costituisca un organismo di interesse pubblico.

Il presidente BEDIN precisa che la SPI è una società che opera come strumento del Governo per lo sviluppo economico delle aree arretrate e in declino industriale del paese.

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza di dedicare l'eventuale visita conoscitiva alle realizzazioni che hanno effettivamente costituito la creazione di posti di lavoro verificando altresì se negli altri paesi dell'Unione europea siano state svolte esperienze analoghe.

La Giunta conviene quindi di rispondere positivamente all'invito rivolto dalla SPI al Presidente del Senato dando mandato al presidente Bedin a prendere gli opportuni contatti al fine di svolgere un incontro che veda anche la partecipazione di un rappresentante degli organismi europei cui la SPI è collegata.

Proposta di indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario

(R048 000, C23*, 0004*)

Il presidente BEDIN ricorda come l'esame del disegno di legge n. 3107, concernente l'approvazione del nuovo Statuto della regione Toscana, sia stato rinviato al fine di approfondire gli aspetti organizzativi ed istituzionali della partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario. Fra i compiti della Giunta figura infatti anche quello di verificare se il processo di decentramento in atto possa comportare dei problemi in relazione all'attuazione del diritto comunitario. Si pone altresì l'esigenza di valutare come le Regioni si stiano adeguando alle trasformazioni dell'Unione europea che scaturiranno dal Trattato di Amsterdam. L'indagine non dovrebbe invece affrontare i profili connessi ai flussi finanziari, già approfonditi peraltro dalla Giunta in precedenti occasioni ed oggetto di attenzione anche da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui Presidente, che è stato contattato in via informale, non avrebbe obiezioni in merito ad un'iniziativa della Giunta sui temi suddetti.

Il presidente ritiene che, salvo altre proposte da parte dei componenti della Giunta, il programma dell'indagine potrebbe riguardare l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, della Conferenza dei Consigli regionali, del CINSEDO, dell'AICCRE, del Dipartimento per le Politiche comunitarie, del Dipartimento per la Funzione pubblica e gli Affari regionali, della Corte dei Conti, di eventuali centri studi e ricerca nonché del Ministro per la Funzione pubblica e del Sottosegretario agli Affari esteri con incarico per le politiche comunitarie. Si potrebbe altresì valutare di ascoltare nuovamente il Presidente della Cabina di regia per i fondi strutturali – già incontrato dalla Giunta in altra occasione – ed i rappresentanti delle Cabine di regia regionali, solamente in relazione all'approfondimento degli aspetti istituzionali, nonché si potrebbero esaminare i profili comparati con riferimento all'assetto regionale degli altri Stati dell'Unione europea.

Il senatore BETTAMIO concorda sull'utilità dell'indagine proposta dal Presidente e rileva tuttavia come in relazione all'applicazione del diritto comunitario si ponga, più in generale, l'esigenza di riesaminare

l'insoddisfacente meccanismo previsto dalla legge comunitaria. L'adozione di un solo atto legislativo annuale che, attraverso il conferimento della delega o l'autorizzazione della via regolamentare, recepisce le direttive arretrate comporta infatti una sistematica violazione dei termini di attuazione. Tali direttive, infatti, vengono emanate nel corso dell'anno e talora necessitano di un'attuazione più tempestiva di quanto non consenta il suddetto procedimento. Al riguardo l'oratore aveva prospettato la creazione di una specifica Commissione bicamerale preposta al recepimento del diritto comunitario ma avendone constatato le difficoltà attuative, per motivi di ordine costituzionale, ha ipotizzato che, contestualmente all'adozione di ciascuna direttiva, il Governo proceda alla trasmissione alle Camere del relativo provvedimento di recepimento. Tale soluzione, peraltro, non risolverebbe il problema del coordinamento del procedimento di attuazione del diritto comunitario a livello regionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se gli Stati abbiano modo di rifiutarsi di applicare determinate direttive.

Il senatore BETTAMIO rileva che le direttive, che peraltro vengono adottate con il consenso dei Governi nazionali, vincolano gli Stati membri.

Il senatore MAGNALBÒ osserva come la giurisprudenza costituzionale tedesca abbia affrontato la questione dell'applicabilità delle direttive e come al riguardo il professor La Pergola, già Presidente della Corte costituzionale e attuale componente della Corte di giustizia, abbia proposto lo svolgimento di un convegno europeo delle Corti costituzionali per approfondire il problema, iniziativa che potrebbe essere fatta propria dal Parlamento.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di approfondire il ruolo dei Centri di innovazione di impresa (BIC), che svolgono una funzione importante per l'utilizzo dei fondi comunitari ma in relazione ai quali sembra manifestarsi un orientamento politico volto a depotenziarli.

Il presidente BEDIN conviene sull'importanza della questione sollevata dal senatore Vertone Grimaldi e sottolinea al riguardo come il Parlamento, anziché soffermarsi troppo spesso su provvedimenti di dettaglio, potrebbe dedicare più tempo all'esame dei progetti di direttiva. A tale proposito sarebbe tuttavia opportuna una maggiore puntualità da parte del Governo, che non trasmette i progetti di atti normativi comunitari alle Camere dal 1997, ed un'accresciuta attenzione da parte delle Commissioni parlamentari, che non hanno mai esaminato alcuno dei suddetti atti. Rilevando che la questione dei BIC potrà essere approfondita nell'ambito del citato incontro con i rappresentanti della Società di promozione e sviluppo imprenditoriale, l'oratore sottopone all'approvazione della Giunta la proposta di indagine conoscitiva – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, onde procedere alla richiesta della relativa autorizzazione del presidente del Senato – sulla partecipazione delle Regioni alle fasi normativa ed applicativa del diritto comunitario ed il pro-

gramma esposto, che potrà essere adattato in funzione delle osservazioni che sono state menzionate.

La Giunta, quindi, approva la proposta di indagine conoscitiva ed il relativo programma.

IN SEDE CONSULTIVA

(3406) FIORILLO – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO che illustra lo sviluppo del dibattito sul dramma dello sfruttamento dei bambini per i lavori gravosi, effettuati spesso in ambienti insalubri, con orari pesanti e salari ridotti. Al riguardo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha diffuso dati estremamente preoccupanti che interessano soprattutto il Terzo Mondo ma che non escludono i paesi più avanzati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 tende a proteggere il minore contro le forme di sfruttamento sollecitando i paesi firmatari a fissare l'età lavorativa minima prevedendo sanzioni adeguate in caso di violazioni. Il disegno di legge in esame si colloca nel suddetto contesto prevedendo l'istituzione di un marchio di conformità sociale che consenta alle imprese di ottenere l'iscrizione in appositi registri delle Camere di commercio ed ai consumatori di identificare chiaramente i prodotti ottenuti senza impiego di manodopera minorile. Le spese inerenti la gestione dei suddetti registri verrebbero coperte con il contributo delle imprese interessate. Al riguardo sono previste anche forme di collegamento con gli altri Stati dell'Unione europea attraverso le Camere di commercio italiane all'estero e il Ministero del commercio estero.

Il disegno di legge prevede anche forme di autocertificazione dei produttori e delle imprese di commercializzazione che attestino che i prodotti sono stati fabbricati senza ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile; vengono inoltre vietate forme di pubblicità ingannevole in relazione all'utilizzo del citato marchio di conformità sociale.

L'oratore rileva altresì che la relazione che accompagna il disegno di legge esprime il proposito che esso possa contribuire a sensibilizzare l'Unione europea nei confronti dell'adozione di un sistema di certificazione comunitaria, come auspicato dal Parlamento europeo in una risoluzione del 1997. Tale risoluzione sottolinea in particolare l'esigenza di agire nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate per favorire quei paesi che rispettino le disposizioni dell'OIL sul lavoro minorile sollecitando altresì l'introduzione di una clausola sociale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Proponendo di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, di cui sono condivisibili gli obiettivi, il relatore osserva infine la necessità di valutare con particolare attenzione le disposizioni inerenti i marchi ed il connesso registro onde evitare di incorrere

nei rilievi dell'Unione europea per violazione della normativa comunitaria sull'etichettatura.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come le questioni affrontate dal disegno di legge in esame rientrino nella più ampia problematica del cosiddetto *dumping* sociale. Benchè esso sia un crimine è tuttavia necessario constatare che forme di sfruttamento sociale sono state praticate in passato da tutti i paesi avanzati e che oggi esso costituisce, al di là delle ipocrisie, uno strumento indispensabile per i paesi del terzo mondo per competere con i paesi industrializzati, da cui li separa un enorme *gap* tecnologico. Al riguardo sarebbe opportuno porre maggiore attenzione ai fenomeni di sfruttamento sociale che si verificano nelle nostre società occidentali tenendo conto che sollevare la questione del *dumping* sociale equivale a porre delle restrizioni commerciali per i paesi in via di sviluppo. La richiesta di astenersi da forme di *dumping* sociale deve pertanto essere collegata alla corresponsione di specifici incentivi.

Il senatore MANZI ritiene comprensibile, come detto dal senatore Vertone Grimaldi, che taluni Stati del Terzo Mondo ricorrano a forme di sfruttamento sociale per abbassare il costo della manodopera e rispondere alla concorrenza dei paesi industrializzati. Tale ragionamento, tuttavia, non giustifica lo sfruttamento del lavoro minorile accettando il quale si compirebbe un atto di grave inciviltà rinunciando nel contempo ad esercitare una funzione di sensibilizzazione nei confronti di quei paesi. Lo svolgimento di scambi commerciali con dei paesi che non riconoscono elementari diritti sociali, in materie quali i contratti, le ferie, l'orario di lavoro o i salari, costituisce già in sè una compensazione del *gap* tecnologico senza che si rendano necessari ulteriori incentivi volti a compensare la richiesta di cessare lo sfruttamento dell'infanzia.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea come il tema dello sfruttamento dell'infanzia, su cui si è sviluppato il dibattito negli ultimi venti anni, sia stato significativamente affrontato anche in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla donna che si è svolta a Pechino. Poichè esistono dei documenti concordati a livello mondiale non possono essere accettate forme di sfruttamento quali l'impiego di bambini di sei anni per la tessitura dei tappeti, come avviene in Pakistan, ed è pertanto apprezzabile l'iniziativa legislativa del senatore Fiorillo.

Il senatore BETTAMIO sottolinea la dimensione mondiale del problema del *dumping* sociale in relazione al quale un provvedimento legislativo nazionale non può certamente essere risolutivo, comportando solamente dei maggiori oneri burocratici per le imprese. Il problema del *dumping* sociale insieme a quello dei flussi migratori dovrebbe essere affrontato in maniera più incisiva a livello internazionale, nell'ambito del G7, dell'Unione europea o dell'OCSE, destinando una quota del prodotto interno lordo dei paesi industrializzati allo sviluppo dei paesi meno avanzati affinché questi possano offrire *in loco* delle occasioni di

lavoro ai propri cittadini senza ricorrere al *dumping* sociale. Su questi temi potrebbe essere opportuno anche un approfondimento a livello di Parlamenti nazionali affinché la questione sia posta all'ordine del giorno del G7.

Il senatore NAVA conviene con le osservazioni del senatore Bettamio ma reputa necessario sostenere il disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiorillo benchè questo sia inadeguato a risolvere il problema. Ricordando la gravità dei dati raccolti dall'OIL, secondo i quali oltre 250 milioni di bambini sono impiegati nelle piantagioni, nelle cave, nelle miniere e in altre produzioni, l'oratore esprime apprezzamento anche per l'invito del senatore Vertone Grimaldi a verificare la situazione nel nostro paese dove, sulla base delle indicazioni fornite dal segretario della CGIL Cofferati la scorsa estate, in occasione di un incontro con l'OIL e l'OMC, risulta che siano impiegati fra 200 e 300 mila minori. Suspendendo il giudizio sugli eventuali profili di incompatibilità con il diritto comunitario prospettati dal relatore Tapparo l'oratore sottolinea l'esigenza di verificare quale sia la posizione assunta dal Governo sul tema dello sfruttamento minorile nell'ambito di sedi internazionali quali l'OMC.

Il senatore LO CURZIO osserva come la problematica dello sfruttamento dei minori sia stata posta anche in occasione della recente sessione dell'Unione interparlamentare che si è svolta a Mosca e rilevandone il collegamento con altre questioni sociali, quali il fenomeno della migrazione, che interessa in modo sempre più pressante la Sicilia, sottolinea l'esigenza di affrontare globalmente i suddetti problemi nell'ambito del G7 e dei paesi occidentali. Ove la situazione politica lo consenta la Giunta potrebbe eventualmente assumere un'iniziativa al fine di verificare l'indirizzo del Governo sulla materia, anche in vista della Conferenza della FAO che si svolgerà prossimamente a Roma.

Il relatore TAPPARO sottolinea l'importanza dei problemi che sono stati sollevati nel dibattito e ricorda come la questione del *dumping* sociale abbia interessato fino ad un passato non troppo lontano tutti i paesi industrializzati. Rilevando come il provvedimento in esame non si prefigga la soluzione del problema ma si collochi nella giusta direzione l'oratore propone di esprimere parere favorevole per la parte che prevede il collegamento fra un sistema di autocertificazione e il divieto di pubblicità ingannevole osservando l'esigenza di verificare che le disposizioni sui marchi e relativi registri non contrastino con la normativa comunitaria.

Il presidente BEDIN rileva come quella dei marchi e delle etichettature sia una materia tipicamente comunitaria, anche alla luce dei rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un argomento più circoscritto quale la definizione di un marchio per l'olio d'oliva. L'oratore condivide pertanto le osservazioni del relatore e propone altresì di richiamare nel parere della Giunta il riferimento della

risoluzione del Parlamento europeo ad un sistema comunitario di etichettatura sociale.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

Deliberazione di missioni presso le istituzioni regionali
(A008 000, B40^a, 0011^o)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ comunica che sono pervenute le prescritte autorizzazioni delle Presidenze delle Camere in merito alla decisione, adottata nella seduta del 9 settembre scorso dall'Ufficio di Presidenza, di completare e integrare il programma di missioni presso le regioni, già deliberato dalla Commissione nella seduta del 2 giugno scorso. Si tratta in particolare dello svolgimento di una missione individuale del Presidente in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali, che si terrà il prossimo 25 settembre, nonché delle missioni, per delegazione, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Campania, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.

La Commissione approva.

Disegno di legge:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione-parere con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta di ieri.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ sottopone la seguente proposta di parere redatta dal Presidente della Commissione, che è anche relatore sul disegno di legge all'esame, ma che è impossibilitato ad intervenire nella seduta:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 3499, recante nuovi interventi in campo ambientale,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

La disposizione di cui all'articolo 1, 9° comma – che prevede l'introduzione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 del comma 15-bis, che recita: «Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.» – sembra collidere con le competenze regionali in materia di formazione professionale e politiche formative, previste dall'articolo 117 della Costituzione, nonché dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Con riferimento all'articolo 2, 2° comma, la Commissione esprime forti perplessità in ordine a tale disposizione, che sottrae all'ordinamento regionale una funzione ad esso spettante in materia urbanistica e, dato il suo carattere particolare e concreto, anziché generale ed astratto, assume natura di provvedimento piuttosto che di atto legislativo.

Con riferimento all'articolo 2, 14° comma, che prevede la soppressione della Consulta per la difesa del mare e la contestuale istituzione di una segreteria tecnica per le aree protette marine, sembrerebbe più opportuno che tale materia fosse considerata nel contesto organico dei decreti delegati per il riordino delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 11, legge n. 59 del 1997). Sempre in riferimento alle aree protette marine (articolo 2, commi 14 e 16) deve essere suggerita una soluzione che tenga nel debito conto i poteri attribuiti alle regioni in materia di protezione e osservazione delle zone costiere (articolo 60, 1° comma, lettera a, del decreto legislativo n. 112 del 1998) e in materia di pesca marittima dal decreto legislativo n. 143 del 1997.

Con riferimento all'articolo 2, comma 22 si osserva che tale disposizione, modificando l'articolo 30, 4° comma della legge n. 70 del 1975, non è riferibile alla rubrica dell'articolo di cui fa parte (interventi per la conservazione della natura). Infatti, la citata legge n. 70 – che è applicabile anche agli enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 13 della legge n. 394 del 1991, essendo i medesimi qualificati come enti preposti a servizi di pubblico interesse – riguarda tutti gli enti cosiddetti parastatali. La modifica del comma 4 dell'articolo 30 di tale legge implica, di conseguenza, la sottoposizione di tutti gli enti del parastato al controllo ministeriale dei bilanci di previsione e consuntivo. Poiché sembra che l'intento fosse piuttosto quello di sottoporre i soli enti parco al controllo del

bilancio, è opportuno in ogni caso delimitare l'ambito applicativo della norma, non senza averne valutata attentamente l'opportunità, considerato che essa sembra andare in controtendenza rispetto agli indirizzi della riforma amministrativa che privilegiano la semplificazione dei procedimenti e prevedono di valorizzare i cosiddetti controlli di gestione.

Con riferimento all'articolo 2, comma 24, che attiene al controllo di legittimità sugli statuti dei parchi, si osserva che l'articolo 78, 1° comma del decreto legislativo n. 112 del 1998 reca una delega devolutiva piena alle regioni in materia di aree naturali protette, coerente del resto con il principio, desumibile dalla legge n. 59 del 1997, del decentramento di tutte le funzioni «localizzabili» sul territorio. Appare dunque incompatibile con tale impostazione la scelta di affidare tale funzione al solo Ministero dell'ambiente, mentre attualmente essa viene esercitata d'intesa con le regioni.

Con riferimento all'articolo 2, comma 25, relativo alla nomina del direttore del parco, si richiama l'attenzione sull'esigenza di rispettare le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al parco dello Stelvio.

Anche a completamento di quanto osservato al punto 4, si ritiene che la sottoposizione degli enti parco alla legge n. 70 del 1975 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, non consenta agli enti medesimi una gestione autonoma ed efficiente.

In relazione all'articolo 2, comma 31, che prevede l'affidamento da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti regione ed enti locali, della gestione dei parchi marini a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sembra non essere stato dato il giusto rilievo al ruolo delle regioni».

Interviene, quindi, il deputato Riccardo MIGLIORI, il quale, nel sottolineare la rilevanza delle indicazioni che si intende indirizzare alla commissione di merito, suggerisce, anche al fine di ottenere una riflessione più attenta da parte della commissione medesima, di prescindere da una formulazione del dispositivo in termini esplicitamente favorevoli o contrari, così da evidenziare maggiormente il significato delle singole osservazioni che formano il parere. Per un precedente, si richiama al parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge S. 1388.

Il senatore Armin PINGGERA propone di meglio precisare l'osservazione di cui al punto 6, facendo espresso riferimento anche alle disposizioni successive al decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, che regolano la materia. Chiede inoltre che venga resa più incisiva l'osservazione di cui al punto 7, specificando che l'obbligo per gli enti parco di sottostare alla legge n. 70 del 1975 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 dovrebbe essere eliminato in coerenza, del resto, con le finalità di decentramento della recente riforma amministrativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, previo accoglimento delle proposte emendative del deputato Migliori e del senatore Pinggera, approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 3499, recante nuovi interventi in campo ambientale,

OSSERVA QUANTO SEGUE:

La disposizione di cui all'articolo 1, 9° comma – che prevede l'introduzione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 del comma 15-bis, che recita: «Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.» – sembra collidere con le competenze regionali in materia di formazione professionale e politiche formative, previste dall'articolo 117 della Costituzione, nonché dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Con riferimento all'articolo 2, 2° comma, la Commissione esprime forti perplessità in ordine a tale disposizione, che sottrae all'ordinamento regionale una funzione ad esso spettante in materia urbanistica e, dato il suo carattere particolare e concreto, anziché generale ed astratto, assume natura di provvedimento piuttosto che di atto legislativo.

Con riferimento all'articolo 2, 14° comma, che prevede la soppressione della Consulta per la difesa del mare e la contestuale istituzione di una segreteria tecnica per le aree protette marine, sembrerebbe più opportuno che tale materia fosse considerata nel contesto organico dei decreti delegati per il riordino delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 11, legge n. 59 del 1997). Sempre in riferimento alle aree protette marine (articolo 2, commi 14 e 16) deve essere suggerita una soluzione che tenga nel debito conto i poteri attribuiti alle regioni in materia di protezione e osservazione delle zone costiere (articolo 60, 1° comma, lettera a, del decreto legislativo n. 112 del 1998) e in materia di pesca marittima dal decreto legislativo n. 143 del 1997.

Con riferimento all'articolo 2, comma 22 si osserva che tale disposizione, modificando l'articolo 30, 4° comma della legge n. 70 del 1975, non è riferibile alla rubrica dell'articolo di cui fa parte (interventi per la conservazione della natura). Infatti, la citata legge n. 70 – che è applicabile anche agli enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 13 della legge n. 394 del 1991, essendo i medesimi qualificati come enti preposti a servizi di pubblico interesse – riguarda tutti gli enti cosiddetti parastatali. La modifica del comma 4 dell'articolo 30 di tale legge implica, di conseguenza, la sottoposizione di tutti gli enti del parastato al controllo ministeriale dei bilanci di previsione e consuntivo. Poiché sembra che l'intento fosse piuttosto quello di sottoporre i soli enti parco al controllo del bilancio, è opportuno in ogni caso delimitare l'ambito applicativo della

norma, non senza averne valutata attentamente l'opportunità, considerato che essa sembra andare in controtendenza rispetto agli indirizzi della riforma amministrativa che privilegiano la semplificazione dei procedimenti e prevedono di valorizzare i cosiddetti controlli di gestione.

Con riferimento all'articolo 2, comma 24, che attiene al controllo di legittimità sugli statuti dei parchi, si osserva che l'articolo 78, 1° comma del decreto legislativo n. 112 del 1998 reca una delega devolutiva piena alle regioni in materia di aree naturali protette, coerente del resto con il principio, desumibile dalla legge n. 59 del 1997, del decentramento di tutte le funzioni «localizzabili» sul territorio. Appare dunque incompatibile con tale impostazione la scelta di affidare tale funzione al solo Ministero dell'ambiente, mentre attualmente essa viene esercitata d'intesa con le regioni.

Con riferimento all'articolo 2, comma 25, relativo alla nomina del direttore del parco, si richiama l'attenzione sull'esigenza di rispettare le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e successive norme in materia, relativamente al parco dello Stelvio.

Anche a completamento di quanto osservato al punto 4, si ritiene che la sottoposizione degli enti parco alla legge n. 70 del 1975 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, non consenta agli enti medesimi una gestione autonoma ed efficiente e pertanto tale obbligo dovrebbe essere eliminato in coerenza, del resto, con le finalità di decentramento della recente riforma amministrativa.

In relazione all'articolo 2, comma 31, che prevede l'affidamento da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti regione ed enti locali, della gestione dei parchi marini a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sembra non essere stato dato il giusto rilievo al ruolo delle regioni.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione».

Disegno di legge:

(3432) *Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni*, approvato dalla Commissione 7ª della Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta di ieri.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ sottopone la proposta di parere redatta dal Presidente della Commissione, che è anche relatore sul disegno di legge in esame, impossibilitato, come già accennato, ad intervenire alla seduta:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

– esaminato il disegno di legge n. 3432, concernente la soppressione dell'Esmas;

- valutatane la compatibilità con lo statuto di autonomia della regione Sardegna;
- ritenuto che il processo di realizzazione dell'autonomia scolastica previsto dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 comporterà un effettivo raccordo con le comunità locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

- desta perplessità la disposizione che stabilisce il passaggio allo Stato di tutto il personale, in quanto – limitatamente al personale ausiliario – dovrebbe prevedersene piuttosto l'inquadramento nei ruoli comunali in coerenza con l'articolo 107, 1° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994».

La Commissione approva.

Disegno di legge:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (Risultante dallo stralcio – deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente del Senato per i disegni di legge dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ propone, stante l'imminenza della ripresa dei lavori in alcune commissioni permanenti e al Senato, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65°, 0025°)

Il Presidente rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0009^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI alla luce di quanto già discusso nell'Ufficio di presidenza che ha preceduto la seduta plenaria del Comitato, propone il seguente programma dei lavori:

entro la fine di settembre: Seduta plenaria del Comitato per deliberare l'avvio, previa intesa con i Presidenti delle Camere, delle indagini conoscitive «sulla tratta degli esseri umani e sul ruolo delle organizzazioni criminali» e «sull'incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea» (o, eventualmente, di una sola di esse);

1° ottobre: Forum istituzionale in occasione dell'entrata in vigore della Convenzione EUROPOL;

7 o 8 ottobre: Sopralluogo presso l'Unità nazionale EUROPOL (Ministero dell'interno – Roma);

nella settimana dal 12 al 16 ottobre: Svolgimento di un'audizione da concordare nell'ambito delle indagini conoscitive avviate;

nella settimana dal 19 al 23 ottobre: Sopralluogo a L'Aja sede dell'Ufficio europeo di Polizia;

nella settimana dal 26 al 30 ottobre: Svolgimento di un'audizione da concordare nell'ambito delle indagini conoscitive avviate;

nella settimana dal 2 al 6 novembre: Svolgimento di un'audizione da concordare nell'ambito delle indagini conoscitive avviate;

9-10 novembre: Sopralluogo in Tunisia e Marocco;

nella settimana dal 16 al 20 novembre: Svolgimento di un'audizione da concordare nell'ambito delle indagini conoscitive avviate;

23-24 novembre: Partecipazione di una delegazione del Comitato (2 membri) alla COSAC;

9 o 10 dicembre: Svolgimento di un'audizione da concordare nell'ambito delle indagini conoscitive avviate;

nella settimana dal 14 al 18 dicembre: Sopralluogo alle frontiere terrestri tedesche, austriache e alla frontiera marittima di Marsiglia in Francia;

eventuale sopralluogo in Puglia da concordare ove si rendesse necessario.

Fa presente che le date delle audizioni in programma, saranno concordate con gli interessati, tra cui l'on. Giuseppe Arlacchi – Vice Segretario Generale ONU, il Prefetto Fernando Masone – Capo della Polizia, l'on. Anna Finocchiaro – Ministro per le pari opportunità, l'on. Livia Turco – Ministro per la solidarietà sociale, Don Benzi, il Prof. Mario Monti – Commissario europeo, l'on. Lamberto Dini – Ministro per gli Affari Esteri.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO concorda, facendo tuttavia presente l'opportunità di evitare la previsione di sopralluoghi negli ultimi giorni lavorativi di dicembre, quando probabilmente almeno una delle due Camere sarà impegnata con l'esame della legge finanziaria.

Il senatore Francesco MORO concorda con le osservazioni svolte dal senatore Bettamio.

Il senatore Antonio CONTE rileva l'opportunità di stabilire un limite temporale alle indagini conoscitive che ci si propone di avviare.

Il senatore Patrizio PETRUCCI osserva che altre Commissioni probabilmente si stanno occupando del tema delle organizzazioni criminali, sotto il profilo dello sfruttamento della prostituzione e dei minori. Sarà pertanto necessario valutare con attenzione quali possano essere le linee di sviluppo dell'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani e sul ruolo delle organizzazioni criminali.

Il deputato Vasco GIANNOTTI, nel ricordare che la XII Commissione della Camera ha avviato un'indagine conoscitiva sullo sfruttamento della prostituzione osserva che il tema della tratta degli esseri umani, su cui il Comitato Schengen intende promuovere un'indagine conoscitiva, potrebbe avere un taglio più specifico.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI propone, quanto ai sopralluoghi da effettuare a dicembre presso le frontiere terrestri tedesche, austriache e alla frontiera marittima di Marsiglia in Francia, che essi abbiano luogo nel periodo dal 9 al 15 novembre. Quanto al problema del limite temporale per le indagini conoscitive che si intende avviare, esso potrebbe essere di sei mesi, salvo chiederne la proroga ove

se ne ravvisasse la necessità. Concorda pienamente sull'opportunità di evitare sovrapposizioni rispetto all'attività di altre Commissioni.

Il Comitato concorda sulla modifica al programma dei lavori e sul limite temporale per lo svolgimento delle indagini conoscitive proposto dal Presidente.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che l'Ufficio di Presidenza sarà convocato per martedì 29 settembre p.v. alle ore 20, ed il Comitato in seduta plenaria per quello stesso giorno alle ore 20,30. (R029 000, B26^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 13,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(3168) SCOPELLITI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: non ostativo)

Sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito il relatore LUBRANO DI RICCO ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza; propone pertanto un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(2862) Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3145) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3147) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore DENTAMARO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3219) Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3221) Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3222) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore DENTAMARO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3256) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3304) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3383) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3384) Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3435) Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(2337) RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di pronunciare un parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo.

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra i disegni di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3385) Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(3407) Ventucci ed altri – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE espone il contenuto dei disegni di legge, dalla diversa configurazione ma entrambi privi di elementi tali da suscitare rilievi di ordine costituzionale. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3141) Disposizione per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge proponendo un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Besostri: egli ritiene che la materia possa essere regolata in via autonoma dalle regioni, non essendo affatto necessaria una legge statale.

Su richiesta del senatore PASTORE, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(766) Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice DENTAMARO riferisce sul disegno di legge rilevando che all'articolo 1, comma 2, si prevede la possibilità di una convenzione esclusivamente con la società Telecom, mentre l'attuale assetto del settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una pluralità di soggetti in competizione: sarebbe dunque necessario, in conformità a principi costituzionali come la libertà di iniziativa privata e nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza, prevedere la possibilità di una partecipazione aperta a tutti i soggetti che operano nel settore. Con tali osservazioni, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2819) *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*

(2877) *PELELLA ed altri – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

(2940) *MANFROI ed altri – Riforma degli istituti di patronato*

(2950) *MINARDO – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

(2957) *BONATESTA ed altri – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale*

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 11^a Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore PASTORE riferisce sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, precisando che resta attuale un parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 13 del testo unificato, in considerazione dell'andamento dei lavori in sede referente. Sugli emendamenti riferiti a tali articoli egli non ha rilievi da formulare, salvo che per il 9.4: a suo avviso, infatti, quest'ultima proposta viola il principio costituzionale di uguaglianza, escludendo dalla garanzia del patrocinio gratuito quei soggetti che, pur trovandosi nelle stesse condizioni di reddito, non intendono avvalersi dell'assistenza legale offerta dai patronati.

Secondo il senatore MISSERVILLE, nell'articolo 9 del testo unificato vi sono disposizioni assai discutibili, come quelle che prevedono le convenzioni con avvocati e le deroghe alle tariffe professionali. Egli inoltre si associa ai rilievi formulati dal relatore sull'emendamento 9.4.

Il relatore PASTORE dichiara di condividere le obiezioni rivolte all'articolo 9 da parte del senatore Misserville, ma ricorda che sul testo unificato è già stato pronunciato il parere.

Il senatore PINGGERA aggiunge le proprie critiche a quelle già formulate in merito al sistema di assistenza legale previsto dal testo in esame e condivide anche gli specifici rilievi rivolti all'emendamento 9.4.

Il presidente ANDREOLLI precisa che il parere deve essere riferito esclusivamente agli emendamenti trasmessi da ultimo da parte della Commissione di merito.

In merito a tali emendamenti si conviene infine di esprimere un parere di nulla osta, salvo che per il 9.4, sul quale il parere è contrario per le motivazioni esposte dal relatore e condivise dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

72^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(3479) *SILIQUNI e MULAS. Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*.: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto ministeriale deferito:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 330): osservazioni favorevoli con rilievi.

La Sottocommissione ha adottato inoltre le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contino ed altri; Borghezio ed altri: parere favorevole con osservazioni

alla 5^a Commissione:

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 7^a Commissione:

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio: parere favorevole.

alla 8^a Commissione

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 13^a Commissione:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

La seduta inizia alle ore 19,35.

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO precisa che si tratta di un disegno di legge recante interventi in campo ambientale, già approvato dalla Camera, per il quale appare necessario effettuare un approfondimento – anche acquisendo l'avviso del Tesoro – sugli effetti finanziari di alcune modifiche introdotte nel corso della prima lettura. In particolare, si segnalano l'articolo 4, comma 26 (che introduce una agevolazione per l'accisa sulla birra), l'articolo 4, comma 13 (che integra con tre esperti una commissione scientifica), l'articolo 2, comma 25 (relativo al trattamento economico dei direttori di Parchi nazionali), l'articolo 2, comma 21 (inquadrare nei ruoli degli Enti parco, seppur nel limite delle piante organiche, il personale comandato da altre amministrazioni). Per valutare le eventuali implicazioni di ordine finanziario dell'articolo 2, comma 4, sarebbe utile acquisire elementi informativi sulla attuale destinazione delle somme dovute allo Stato a titolo di recupero o rimborso. Occorrerebbe, infine chiarire se l'articolo 1, comma 9, impone alle regioni l'obbligo di istituire corsi di formazione.

Il presidente COVIELLO dà, quindi, lettura delle osservazioni trasmesse dal Ministero del Tesoro, in cui è precisato che le entrate di cui all'articolo 2, comma 4, costituiscono acquisizione al bilancio dello Stato ed è sottolineata l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 9, al fine di chiarire le modalità di finanziamento dei previsti corsi di formazione, di modificare l'articolo 2, comma 14, per eliminare i possibili

dubbi interpretativi in ordine alla entità degli oneri, di prevedere all'articolo 2, comma 21, la riduzione delle piante organiche delle amministrazioni pubbliche da cui proviene il personale comandato presso gli Enti parco, di formulare parere contrario sull'articolo 2, comma 25, e sull'articolo 4, comma 26, da cui derivano maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.

Con riferimento all'articolo 2, comma 21, osserva che il parere del Tesoro non appare condivisibile, in quanto la modifica introdotta dalla Camera è sufficiente a garantire l'equilibrio finanziario.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 25 e sull'articolo 4, comma 26 e di formulare parere di nulla osta sulla parte restante del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 14, l'ultimo periodo sia sostituito con le parole «che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999» e che, conseguentemente, sia soppresso il comma 15 dello stesso articolo; che all'articolo 1, comma 9, sia chiarito che l'istituzione dei corsi di formazione è per le regioni una mera facoltà; che all'articolo 4, comma 13, le parole «è integrata» siano sostituite dalle altre «può essere integrata». Propone infine di esprimere parere contrario sull'articolo 2, comma 4.

La Sottocommissione approva infine, la proposta di parere del relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani Giovedì 24 settembre 1998 alle ore 9 per esaminare gli emendamenti al disegno di legge n. 3499.

La seduta termina alle ore 20,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

12ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 settembre 1998, ore 14

Autorizzazioni all'utilizzazione di conversazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

COMMISSIONI 5^a e 13^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risul-*

tante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (3506).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - D'ONOFRIO ed altri - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

- RUSSO SPENA – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).
- FASSONE ed altri – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324).
- Schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325).

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 330).
 - Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340).
 - Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799). *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998).*
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998).*
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SCOPELLITI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (3168).
- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizione in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative (3391).
- Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani (3438) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma (3384).
- Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (3435).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995 (2862).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (3145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (*International Rice Research Institute*), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996 (3147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997 (3218).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 (3219).
- Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 (3221).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997 (3223).
- Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996 (3256).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997 (3279).
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di

- Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3333).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3334).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997 (3347).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997 (3348).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997 (3383).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di A/R SM Esercito 54/98 relativo all'acquisizione di n. 200 VCC DARDO (n. 343).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta (3420).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile, (2793-B-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 (3510) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 (3511) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 9

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).

- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni (3432) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri)*.

- MANIS. – Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato (1845).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).

- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
 - MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
 - COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'uni-*

ficazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FIORILLO – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

II. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM

nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- MURINEDDU ed altri – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa (3508).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa

reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).

- BONATESTA e MULAS. – Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA ed altri. – Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
 - DI ORIO. – Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
 - BRUNI ed altri. – Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
 - TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuovi interventi in campo ambientale (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 24 settembre 1998, ore 15

Seguito dell'audizione del professor Angelo Balestrieri presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, nonché di componenti della stessa Conferenza.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 24 settembre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PREDA ed altri – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- D’ALESSANDRO PRISCO ed altri – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3366).
- TAPPARO ed altri – Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell’Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 24 settembre 1998, ore 13,30

Esame di una proposta di modifica dell’atto di indirizzo sull’esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione.

Esame della Relazione bimestrale della Rai sull'attuazione del Piano editoriale nonché di eventuali proposte da indirizzare al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 24 settembre 1998, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
